www.viaggiatoreassicurato.it

AIG

FASCICOLO INFORMATIVO

Travel Guard®

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

Contratto di assicurazione Multirischi

per la copertura tra gli altri dei rischi Assistenza, Malattia, Bagaglio, Annullamento del viaggio,

in seguito denominato

"Assicurazione Viaggio"

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

a) Nota Informativa;

b) Condizioni di Assicurazione ;

c) Fac-simile Scheda di Proposta/Adesione ;

d) Informativa sul trattamento dei dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

A) NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01.10.2014
Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'impresa: www.aig.co.it/travel

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE

Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222
- Sito web: **www.aig.co.it/travel**
- Indirizzo e-mail: info.italy@aig.com
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Prudential Regulation Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore[1]

- AIG Europe Limited ha un patrimonio netto pari a £ 3.280 milioni (€ 4.044 milioni), di cui £ 197milioni (€ 242 milioni) a titolo di capitale sociale e £ 3.083milioni (€ 3.801 milioni) a titolo di riserve patrimoniali.
- L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia

[1] I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato. La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio ufficiale di mercato al 30 novembre 2011

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto costituisce un'assicurazione dei rischi connessi al viaggio e ha ad oggetto le garanzie descritte in polizza, offerte sulla base di **tre diversi pacchetti** assicurativi:

- *Single Trip*
- *Multi Trip Annuale*
- *Gap Annuale*

Il Contraente, per i pacchetti *Single Trip* e *Multi Trip Annuale*, ha facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, **4 differenti livelli** di coperture:

- Assistenza – Spese mediche
- Argento
- Oro
- Platino;

Relativamente al pacchetto *Gap Annuale* ha facoltà di sottoscrivere esclusivamente la copertura Oro.

L'Allegato 1 al contratto di assicurazione evidenzia le diverse garanzie ed i rispettivi livelli di franchigia e massimale prestati dalla Compagnia in relazione a ciascun pacchetto e livello di copertura.

Inoltre, su richiesta e dietro il pagamento del corrispettivo premio, sulla base del pacchetto assicurativo prescelto e dell'età anagrafica degli Assicurati, si potranno sottoscrivere, le seguenti **garanzie opzionali**:

- Sport Invernali (di cui alle sezioni O, P, Q e R),
- Golf (di cui alle sezioni S, T e U)
- Business (di cui alle sezioni V, W, X e Y).

Segue una breve descrizione dei pacchetti sottoscrivibili dal Contraente:

- ***Il Pacchetto Single Trip*** prevede la copertura di un singolo viaggio per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 180 giorni. A tal proposito, si richiama l'art. 5 della sezione Garanzie di assicurazione.
- ***Il Pacchetto Multi Trip Annuale*** prevede la copertura di un numero indeterminato di viaggi per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 31 giorni. A tal proposito, si richiama l'art. 6 della sezione Garanzie di assicurazione.
- ***Il Pacchetto Gap Annuale*** prevede la copertura di un numero indeterminato di viaggi per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che **ogni singolo viaggio non duri più di 365 giorni**. A tal proposito, si richiama l'art. 4 della sezione Garanzie di assicurazione.

Avvertenza:
TUTTE LE GARANZIE offerte nei pacchetti *Single Trip*, *Multi Trip Annuale* e *Gap Annuale* sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della voce "Limiti territoriali" del Certificato di Assicurazione, degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 delle Garanzie di assicurazione, nonché dell'art. 13 15 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed a quanto previsto nelle singole sezioni come di seguito indicato nelle Avvertenze

Avvertenza: le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza.

Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia usato in polizza:

Massimale/Limite indennizzo:	**€ 10.000,00**
Richiesta di risarcimento/indennizzo	**€ 5.000,00**
Franchigia	**€ 100,00**
Danno liquidabile	**€ 4.900,00**

Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di indennizzo giornaliero/orario usato in polizza:

Indennizzo giornaliero:	**€ 10,00**
Durata dell'evento (es. ricovero ospedaliero)	**3 giorni**
Importo indennizzabile	**€ 30,00**
Oppure	
Indennizzo ogni 12 ore:	**€ 10,00**
Durata dell'evento (es. ritardo del volo)	**15 ore**
Importo indennizzabile	**€ 10,00**

Le Garanzie della Sezione A **sono incluse in tutti i pacchetti *Single Trip, Multi Trip***

e Gap Annuale.

Le Garanzie dalla Sezione B alla Sezione G **sono incluse in tutti i pacchetti *Single Trip, Multi Trip e Gap Annuale***, ad esclusione del pachetto ***Single Trip Assistenza – Spesemediche e, Multi Trip Assistenza – Spese Mediche.***

Le Garanzie dalla Sezione H alla Sezione K **sono incluse solo nei pacchetti *Single Trip Oro, Single Trip Platino, Multi Trip Oro e Multi Trip Platino.***

Le Garanzie dalla Sezione L alla Sezione N **sono incluse solo nei pacchetti *Single Trip Platino e Multi Trip Platino.***

Le Garanzie Opzionali Sport Invernali dalla Sezione O alla Sezione R **sono sottoscrivibili solo per i pacchetti *Single Trip.***

Le Garanzie Opzionali Golf dalla Sezione S alla Sezione U **sono sottoscrivibili solo per i pacchetti *Single Trip.***

Le Garanzie Opzionali Business dalla Sezione V alla Sezione Y **sono sottoscrivibili solo per i pacchetti *Single Trip.***

SEZIONE A - ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE ALL'ESTERO
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l'erogazione dei seguenti servizi di assistenza per i viaggi fuori dall'Italia:

1. Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero.
2. Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato.
3. Trasporto dell'Assicurato al centro medico.
4. Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio.
5. Rimpatrio della salma in caso di decesso dell'Assicurato.
6. Spese funerarie.
7. Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato.
8. Presa in carico delle spese di prolungamento di soggiorno dell'Assicurato, a causa di infortunio o malattia che non rendano necessario il ricovero ma impediscano il rimpatrio.
9. Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori, a causa di infortunio o di malattia che non renda necessario il rimpatrio.
10. Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno.
11. Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato, in caso di ricovero o rimpatrio dello stesso.
12. Rientro anticipato dell'Assicurato in caso di decesso o malattia di un familiare o gravi danni materiali al domicilio dell'Assicurato.
13. Assistenza ai fili dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio.
14. Spese mediche all'estero.
15. Assistenza legale all'estero.
16. Anticipo cauzione penale all'estero.
17. Anticipo di fondi in caso di smarrimento di carte bancarie, documenti di identità e/o biglietto aereo di ritorno.
18. Trasmissione di messaggi urgenti.
19. Spese di ricerca, soccorso e salvataggio effettuate in caso di scomparsa o infortunio dell'Assicurato.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione A sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dei numeri 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 17 e 19 della Sezione A, nonché a quanto previsto alle voci "Decorrenza e durata della copertura", "Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza", "Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza" e "Circostanze eccezionali" riportate nella Sezione A stessa

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza, nonché degli articoli 10 e 11 della Sezione A

SEZIONE B - INFORTUNI
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la liquidazione di un indennizzo in caso di grave infortunio o decesso dell'Assicurato conseguente ad infortunio, occorsi durante un viaggio.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione B sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della voce "Oggetto della garanzia" della Sezione B.
Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza, nonché su quanto previsto

alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione B.

SEZIONE C - RESPONSABILITA' PERSONALE
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, l'assicurato è tenuto indenne nel caso sia civilmente responsabile di lesioni fisiche o danni o perdita di beni di Terzi.

Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione C sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alle voci "Esclusioni speciali" e "Condizioni Speciali applicabili alla sezione C" stessa.

Avvertenza: la garanzia summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione C della Polizza.

SEZIONE D - SPESE LEGALI
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese legali relative a richieste di risarcimento promosse dall'Assicurato per danni alla propria persona durante il viaggio.

Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione D è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione D" e "Condizioni speciali applicabili alla Sezione D".

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione D della Polizza.

SEZIONE E - MANCATA PARTENZA
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso dei costi supplementari, non sostenuti in Italia, dovuti alla mancata partenza di un viaggio, a causa di disservizi pubblici o a causa di un incidente o di rottura del veicolo su cui viaggia l'Assicurato.
Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione E è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione E" ed alla voce "Condizioni speciali applicabili alla Sezione E".

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie per i pacchetti *single trip e multi trip*), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia" della Sezione E della Polizza.

SEZIONE F - BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI
Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

F1. Rimborso o sostituzione del **Bagaglio ed effetti personali** in caso di furto, smarrimento o danneggiamento. In caso di ritardo superiore alle 12 ore del bagaglio, durante il viaggio di andata, **vengono risarcite le spese necessarie per acquisto di beni di prima necessità nei limiti dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie**. **La garanzia per il ritardo bagaglio non è prestata per il pacchetto GAP annuale.**
F2. Indennizzo a seguito di furto o smarrimento del **Denaro personale, nei limiti dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie**.
F3. Rimborso dei costo per la sostituzione di **Passaporti e documenti di viaggio.**

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione F sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione F" ed alla voce "Oggetto della copertura" della Sezione F.

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione F della Polizza.

SEZIONE G - ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese a carico dell'Assicurato in caso di annullamento e interruzione del viaggio per una delle cause previste in polizza.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione G sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione G", alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione G ed alla voce "Condizione speciale applicabile alla Sezione G".

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione G della Polizza.

SEZIONE H - ABBANDONO DEL VIAGGIO E RITARDO DELLA PARTENZA

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo ogni 12 ore di ritardo oppure il rimborso del costo del viaggio in caso di mancata partenza per viaggi internazionali dovuto a **circostanze di forza maggiore** e che sfuggono al controllo dell'Assicurato. **La garanzia è prevista solo per i pacchetti Single Trip Oro, Single Trip Platino, Multi Trip Oro e Multi Trip Platino.**

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione H sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione H", alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione H ed alla voce "Condizioni speciali applicabili alla Sezione H".

Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione H della Polizza.

SEZIONE I - DIARIA OSPEDALIERA

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo giornaliero per i ricoveri ospedalieri fuori dall'Italia. **L'indennizzo è previsto solo per i pacchetti Single Trip Oro, Single Trip Platino, Multi Trip Oro e Multi Trip Platino.**

Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione I della Polizza.

SEZIONE J – DIROTTAMENTO

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo giornaliero in caso di dirottamento dell'aeromobile o la nave su cui si viaggia. **L'indennizzo è previsto solo per i pacchetti Single Trip Oro, Single Trip Platino, Multi Trip Oro e Multi Trip Platino.**

Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione J è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusione speciale applicabile alla Sezione J", alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione J ed alla voce "Condizione speciale applicabile alla Sezione J".

Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per ciascun periodo di 24 ore. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione J della Polizza.

SEZIONE K - EVENTI CATASTROFALI

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso dei costi sostenuti per l'alloggio in caso di inagibilità della struttura ricettiva prenotata a causa di evento catastrofale. **L'indennizzo è previsto solo per i pacchetti Single Trip Oro, Single Trip Platino, Multi Trip Oro e Multi Trip Platino.**

Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione K è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione K", alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione K ed alla voce "Condizioni speciali applicabili alla Sezione K".

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione K della Polizza.

SEZIONE L - SPESE PER CANILI E GATTILI

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo per le spese aggiuntive di canili e gattili ogni 24 ore di ritardo dell'aereo o nave su cui si viaggia durante il ritorno. **L'indennizzo è previsto solo per i pacchetti Single Trip Platino e Multi Trip Platino.**

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione L sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione L", alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione L ed alla voce "Condizioni speciali applicabili alla Sezione L".
Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per ciascun periodo di 24 ore. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione L della Polizza.

SEZIONE M - ASSISTENZA DOMICILIARE

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la copertura delle spese sostenute per l'assistenza domiciliare a seguito di malattia insorta o infortunio occorso in viaggio. **L'indennizzo è previsto solo per i pacchetti Single Trip Platino e Multi Trip Platino.**

Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione M è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione M", alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione M.

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione M della Polizza.

SEZIONE N - MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITAZIONE

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese di messa in sicurezza in caso di furto con effrazione nell'abitazione durante un viaggio. **L'indennizzo è previsto solo per i pacchetti Single Trip Platino e Multi Trip Platino.**

Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione N è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione N", alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione N, nonché al contenuto dell'art. 13 e 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione N della Polizza.

GARANZIA OPZIONALE SPORT INVERNALI

Le Garanzie Opzionali Sport Invernali dalla Sezione O alla Sezione R sono sottoscrivibili solo per i pacchetti *Single Trip.*

SEZIONE O - CHIUSURA DELLA PISTA

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la liquidazione di un indennizzo nel caso in cui, a causa di un'eccessiva o insufficiente quantità di neve nella località di soggiorno prenotata, tutti gli impianti di risalita rimangano chiusi per più di 24 ore.

SEZIONE P - VALANGHE

Nei limiti ed alle condizioni di polizza è previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno supplementari ragionevolmente sostenute dall'Assicurato nel caso in cui il viaggio di andata o di ritorno prenotato subisca un ritardo di oltre 12 ore rispetto all'ora di arrivo prevista a causa di una valanga.

SEZIONE Q - NOLEGGIO DEGLI SCI

Nei limiti ed alle condizioni di polizza è prevista la liquidazione di un importo predeterminato in polizza a copertura dei costi di noleggio di un'altra attrezzatura sciistica.

SEZIONE R - "SKI PACK"

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso di parte del costo dello "ski pack" dell'Assicurato nel caso in cui un medico certifichi che tale pacchetto non può essere utilizzato dall'Assicurato per via di una malattia insorta o di un infortunio subito durante il viaggio.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alle Sezioni O-P-Q-R sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione", alla voce "Condizioni speciali applicabili alla Sezione" ed alla voce "Oggetto della garanzia" delle Sezioni O-P-Q-R stesse.

Avvertenza: le garanzie summenzionate prevedono il pagamento di una somma assicurata o sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo per il cui ammontare si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" delle Sezioni O-P-Q-R della Polizza.

Avvertenza: le garanzie opzionali sport invernali non operano per Assicurati di età superiore a 64 anni.

GARANZIA OPZIONALE GOLF

Le Garanzie Opzionali Golf dalla Sezione S alla Sezione U sono sottoscrivibili solo per i pacchetti *Single Trip.*

SEZIONE S - ATTREZZATURA DA GOLF
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto l'indennizzo in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di mazze da golf, sacche da golf, trolley non motorizzati e scarpe da golf verificatosi nel corso del viaggio.

SEZIONE T - NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA DA GOLF
Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso del costo di noleggio di un'altra attrezzatura da golf al verificarsi di uno degli eventi descritti.

SEZIONE U - "HOLE IN ONE"
Nel limiti ed alle condizioni di polizza è previsto il rimborso dei costi ordinari di consumazione al bar sostenuti in occasione di e immediatamente dopo un "hole in one" conseguito durante una gara.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alle Sezioni S-T-U sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione", alla voce "Condizioni speciali applicabili alla Sezione" ed alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezioni S-T-U stesse.

Avvertenza: le garanzie summenzionate prevedono il pagamento di una somma assicurata o sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo per il cui ammontare si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" delle Sezioni S-T-U della Polizza.

GARANZIA OPZIONALE BUSINESS
Le Garanzie Opzionali Business dalla Sezione V alla Sezione Y sono sottoscrivibili **solo per i pacchetti *Single Trip.***

SEZIONE V - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
Nel limiti ed alle condizioni di polizza è previsto un indennizzo per coprire i costi di viaggio dall'Italia necessari per sostituire l'Assicurato che usufruisca delle garanzie di cui alla Sezione A.

SEZIONE W - CAMPIONI E DOCUMENTI INERENTI ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA
Nel limiti ed alle condizioni di polizza è previsto un indennizzo per lo smarrimento o il danneggiamento di campioni o documenti lavorativi non di proprietà dell'Assicurato.

SEZIONE X - ATTREZZATURE DI LAVORO E BAGAGLIO ESSENZIALE
Nel limiti ed alle condizioni di polizza è previsto il risarcimento in caso di furto, smarrimento o danneggiamento delle attrezzature di lavoro che l'Assicurato debba necessariamente portare con sè per motivi di lavoro.

SEZIONE Y - DENARO DEL DATORE DI LAVORO
Nel limiti ed alle condizioni di polizza è previsto un indennizzo in caso di smarrimento o furto di denaro appartenente al datore di lavoro.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alle Sezioni V-W-X-Y sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione", alla voce "Condizioni speciali applicabili alla Sezione" ed alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezioni V-W-X-Y stesse.

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" delle Sezioni V-W-X-Y della Polizza.

Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio, nonché di ogni variazione nella professione.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
A tal proposito, si richiamano gli artt. 19 e 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:
- Cambio della destinazione del viaggio da Francia a Stati Uniti.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:
- Cambio della destinazione del viaggio da Stati Uniti a Francia.

Premi
Il premio è annuo per le Polizze Gap e Multi Trip Annuale, mentre è limitato al periodo indicato nel Certificato di Assicurazione per le Polizze Single Trip e dovrà essere corrisposto alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione mediante addebito automatico su carta di credito. A tal proposito, si richiamano gli artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio e delle somme assicurate.
Rivalse
Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa in favore della Società.

Diritto di recesso/ripensamento

Avvertenza: non sono previste clausole convenzionali di recesso.
Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, nel caso di polizze di durata superiore al mese, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale; in tal caso l'Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. A tal proposito, si richiama l'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Il diritto di recesso non si applica alle polizze nel caso in cui le prestazioni siano state eseguite su richiesta del consumatore prima dell'esercizio del diritto di recesso.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l'italiano.

Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione, specificati sul certificato di assicurazione, sono a carico del Contraente.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro, ad esclusione di quelli per i quali sia richiesto l'intervento diretto della Centrale Operativa di Assistenza, è necessario inoltrare denuncia alla Società entro 31 giorni dalla conclusione del viaggio allegando alla richiesta di risarcimento una breve descrizione del sinistro.
Su richiesta della Società, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell'Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
Si richiamano gli artt. 28, 29 e 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.

Avvertenza: per le prestazioni di assistenza, l'Assicuratore ricorre ad un soggetto terzo.

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza contattare:

AIG Assistenza- PO Box 2157 - Shoreham by Sea BN43 9DH Inghilterra
e-mail: travelassist.it@aig.com.

Telefono: +39 039 6554 6635 oppure +44 1273 740884

Nessuna delle prestazioni "assistenza, rimpatrio e spese mediche all'estero" sarà fruibile qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato AIG Assistenza alle condizioni sopra specificate.

AIG Assistenza fornirà un'assistenza immediata in caso di malattia manifestatasi fuori dall'Italia. Il servizio emergenze è attivo 365 giorni l'anno e può essere contattato ai seguenti numeri:
Linea telefonica di emergenza 0039 039 6554 6635
Numero Fax di emergenza +44 8701 301 953

L'Assicurato deve comunicare a AIG Assistenza il nominativo dell'ufficio presso il quale ha acquistato la polizza e fornire le seguenti informazioni:

- **Cognome e nome -**
- **Indirizzo**
- **Recapito telefonico all'estero**
- **Numero della polizza che figura sulla Conferma di Prenotazione.**

Assistenza diretta - Convenzioni

Avvertenza:

Con riferimento alla Garanzia A, soltanto le autorità mediche del Prestatore di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell'invio di un medico all'estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.
Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone.
A tal proposito, si richiamano quanto previsto alle voci "Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza" ed "Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza" per gli aspetti di dettaglio.

Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
:
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana,
l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

Arbitrato

Con riferimento alla Garanzia D, qualora in disaccordo con l'Assicurato, la Società ritenga che l'azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l'opportunità di promuovere l'azione. A tal proposito, si richiama la voce "Oggetto della garanzia" della Sezione D.

Avvertenza:
Resta sempre salva la possibilità per l'Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Assicuratore	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG Europe Limited. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.	AIG Europe Limited- Rappresentanza Generale per l'Italia Il rappresentante legale Marco Dalle Vacche

B)CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE.

IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO SOLTANTO A CONDIZIONE CHE SIA EMESSO DA AIG Europe Limited, BROKER/INTERMEDIARI AUTORIZZATI DA AIG Europe Limited E A CONDIZIONE CHE SIASTATO VERSATO IL RELATIVO PREMIO ASSICURATIVO. I PRESENTI DOCUMENTI VANNO CONSERVATI IN UN LUOGO SICURO E PORTATI IN VIAGGIO.

DEFINIZIONI

Assicurato
La persona fisica residente in Italia, il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione" e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Attrezzatura da golf
Mazze da golf, sacche da golf, trolley non motorizzati e scarpe da golf.

Attrezzatura sciistica
Sci, racchette da sci, scarponi e attacchi, snowboard o pattini da ghiaccio.

Bagaglio
Valigie, bauli, bagaglio a mano dell'Assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di capi di vestiario ed effetti personali portati con sé dall'Assicurato nel corso del Soggiorno coperto dalla garanzia ovvero di oggetti acquistati durante il Soggiorno stesso.

Beneficiario
Per tutte le garanzie, il beneficiario è l'Assicurato stesso, salvo pattuizione contraria. In caso di morte da infortunio, beneficiari del capitale sono gli eredi.

AIG Travel
Il Centro di gestione dei sinistri, appartenente ad una società del gruppo AIG, che gestisce le richieste di risarcimento (escluse le prestazioni di assistenza)
Le richieste di risarcimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

AIG Travel
Via della Chiusa, 2 20123 Milan - ITALY
phone: +39 02 91 483 100
travelguard.it@aig.com

Certificato di Assicurazione / Quietanza di pagamento
Il documento contenente i nominativi e gli altri dati delle persone assicurate in base al presente contratto. **Il Certificato di Assicurazione costituisce prova dell'assicurazione di cui al presente documento**.

Contraente
La persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Condizioni, esclusioni e garanzie
Le condizioni ed esclusioni speciali si applicano alle singole sezioni della polizza, mentre le esclusioni, le condizioni e le garanzie generali si applicano alla polizza nel suo complesso.

Coppia
Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Danni a cose
Le richieste di risarcimento per danni a cose verranno liquidate in base al valore dei beni al momento della perdita e non in base al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Danno materiale
Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali.

Decorrenza e Durata
Per decorrenza si intende la "Data di effetto della copertura" indicata nel Certificato di Assicurazione; per durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal "Certificato di Assicurazione".

Età
L'età dell'Assicurato nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in polizza. Per il calcolo dell'età si considera l'età anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall'Assicurato.

Estero
Paese diverso da quello in cui l'Assicurato è residente

Familiare
Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, partner, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, matrigna, patrigno

Famiglia 2 Adulti
Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Famiglia 1 Adulti
Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Franchigia
Somma fissata in maniera forfetaria nel contratto e rimanente in carico dell'Assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro. La franchigia può essere espressa anche in termini di ore, giorni o percentuale. In tale caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del termine fissato oppure in eccesso alla percentuale stabilita.

Gruppo
Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Guerra
Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l'impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.

Impresa / Società
AIG Europe Limited- Rappresentanza Generale per l'Italia
Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano (Italia)
Sito internet: http://www.aig.co.it

Individuo
Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Infortunio
Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte dell'Assicurato, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna di cui l'Assicurato sia vittima.

Infortunio Grave
Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte della vittima, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna, constatata da un'autorità medica abilitata e tale da impedire alla vittima di spostarsi con i propri mezzi

Invalidità permanente totale
Invalidità causata da un infortunio occorso durante il viaggio che impedisca all'Assicurato di svolgere qualunque attività lavorativa e che duri 12 mesi, laddove al termine dei 12 mesi il medico dell'Assicurato ritenga che non vi siano possibilità di miglioramento.

Lesione corporale
Qualsiasi lesione fisica subita da una persona.

Malattia
Qualsiasi alterazione dello stato di salute o qualsiasi lesione corporale constatata durante la vigenza del contratto da un'autorità medica abilitata.

Malattia grave
Qualsiasi brusca e violenta alterazione dello stato di salute, constatata da un'autorità medica abilitata, che comporti la cessazione di qualunque attività professionale o di altro tipo e che abbia una prognosi riservata o un decorso lungo tale da richiedere un trattamento medico intensivo generalmente con ricovero ospedaliero per la valutazione delle condizioni di salute e la somministrazione di cure.

Massimale
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per ciascun anno assicurativo, e per persona, qualunque sia il numero dei sinistri e delle persone colpite

Oggetti di valore
Apparecchiature fotografiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi. **Si rinvia alle esclusioni applicabili alla Sezione F, Bagaglio ed effetti personali.**

Operatore turistico
Il "tour operator" o l'impresa di trasporto.

Paio o gruppo di articoli
Effetti personali non scindibili l'uno dall'altro o solitamente utilizzati non separatamente l'uno dall'altro.

Periodo di assicurazione
E' il periodo che intercorre tra la "Data di effetto della copertura" e la "Data di cessazione della copertura" indicate nel Certificato di Assicurazione

Polizza
Il documento contrattuale composto dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal Certificato di Assicurazione allegato.

Premio
L'importo dovuto dal Contraente all'Impresa.

AIG Assistenza
La Società che (per il tramite di un soggetto terzo appositamente selezionato) fornisce un'assistenza immediata in caso di malattia insorta o di infortunio.
La Società comunicherà il nome del soggetto terzo su richiesta.
Il servizio emergenze è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e può essere contattato ai seguenti numeri telefonici:

Telefono: +39 039 6554 6635 oppure +44 1273 740884

E-mail: travelassist.it@aig.com

Residenza
Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero ospedaliero
Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.

Socio d'affari
Qualsiasi persona che lavori presso la sede di lavoro dell'Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro, se concomitante con quella dell'Assicurato, impedirebbe il normale svolgimento dell'attività.

Sinistro
Il materializzarsi di un evento previsto nel contratto. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro.

Sinistro responsabilità civile
Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata in via giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Assicurato. Tutte le richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto costituiscono un solo e medesimo Sinistro.

Sport invernali
Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio.

Terzi
Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.

Trasporto pubblico
Utilizzo di treni, autobus o pullman per recarsi nel luogo di soggiorno per cui è stata effettuata la prenotazione.

Validità Territoriale
Si intendono i Paesi, indicati nel Certificato di Assicurazione, in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite in quanto il sinistro si verifichi in quel luogo.

Si divino nei seguenti gruppi:
Europa: il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole attigue e i paesi non europei che si affacciano sul Mediterraneo **(ad esclusione di Algeria, Libano, Libia, Israele e Giordania).**
Australia, Nuova Zelanda: Australia e Nuova Zelanda.
Mondo intero escluso Nord America: qualunque regione del mondo **ad esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Bermuda, Paesi caraibici Afghanistan, Cuba, Liberia e Sudan.**
Mondo intero compreso Nord America: qualunque regione del mondo **ad esclusione di Afghanistan, Cuba, Liberia e Sudan.**

Nota:
- **Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan.**
- **Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare.**
  N.B. In tale evenienza, esclusivamente nei casi di acquisto dei pacchetti Single Trip, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all'acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato.
- **la copertura è operante soltanto se l'Assicurato trascorre almeno una notte, su prenotazione, in una struttura ricettiva ubicata lontano dal luogo di residenza.**

Viaggio
La vacanza o il viaggio che ha inizio in Italia nella data in cui l'Assicurato lascia la propria dimora abituale o, se successiva, **nella "Data di effetto della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione**. Il viaggio termina nella data in cui l'Assicurato **rientra nella propria dimora in Italia o, se anteriore, alla "Data di cessazione della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione.**
La durata massima del singolo viaggio assicurato, all'interno del pacchetto prescelto, non potrà essere superiore a:
- **180 giorni per le polizze Single Trip**
- **31 giorni per le polizze Multi Trip Annuale**
- **365 giorni per le polizze Gap Annuale.**

Qualora l'Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, soggiorni all'estero per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito al precedente capoverso, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente a tali scadenze non sono dovute.
Per i viaggi di sola andata, la copertura cessa al momento dell'arrivo presso la destinazione estera.

GARANZIE DI ASSICURAZIONE

OGGETTO
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
Il presente contratto costituisce un'assicurazione viaggio e ha ad oggetto le garanzie descritte alle successive sezioni di polizza, offerte sulla base di **tre diversi pacchetti assicurativi**: Single Trip, Multi Trip Annuale e Gap Annuale. Il Contraente, per i pacchetti Single Trip e Multi Trip Annuale, ha inoltre la facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, **quattro differenti livelli di coperture**: Assistenza-Spese mediche, Argento, Oro e Platino; mentre per il pacchetto Gap Annuale ha facoltà di sottoscrivere esclusivamente la copertura Oro.
Inoltre, su richiesta e dietro il pagamento del corrispettivo premio, sulla base del pacchetto assicurativo prescelto e dell'età anagrafica degli Assicurati, si potranno sottoscrivere, le seguenti garanzie opzionali: sport invernali (di cui alle sezioni O, P, Q e R), golf (di cui alle sezioni S, T e U) e business (di cui alle sezioni V, W, X e Y).
Le prestazioni assicurate, con i relativi limiti di rimborso sono definite dal pacchetto assicurativo prescelto, così come indicato nel Certificato di Assicurazione alle voci "Prodotto" e "Copertura".
Le caratteristiche dei diversi pacchetti sono riassunte al capitolo prestazioni e descritte in dettaglio nell'Allegato 1: Tabella delle Garanzie.
Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati a seconda del pacchetto prescelto, così come riportato nell'Allegato 1, e con i limiti di rimborso ivi indicati per singola prestazione, da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo per i pacchetti Single Trip e Gap Annuale, e per persona e singolo viaggio per il pacchetto

Multi-Trip Annuale.

In caso di dubbi riguardo alla copertura prescelta o per ulteriori informazioni, l'Assicurato potrà contattare i seguenti numeri: **Tel: +39 02 91 483 100 oppure 800 966 019 - E-mail: assicurazione.viaggi@aig.com**

Art. 2 - Assicurati

La presente assicurazione è prestata, sulla base del prodotto e del livello di copertura indicati nel Certificato di Assicurazione, a favore degli Assicurati, individuati dallo stesso Contraente al momento dell'adesione ed indicati nel Certificato di Assicurazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione.

Art. 3 – Persone assicurabili

Individuo: il viaggiatore singolo residente in Italia
Coppia: il viaggiatore e il rispettivo compagno di viaggio, ovvero le persone assicurate e iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente, il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione".
La coppia potrà essere composta da un massimo di 2 persone di sesso differente.
Famiglia 2 Adulti: il viaggiatore, il coniuge/convivente more uxorio e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 17 anni e il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione"
Famiglia 1 Adulto: il viaggiatore e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 17 anni e il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione".
Gruppo: i viaggiatori iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione". Il gruppo potrà essere composto da un massimo di 50 persone.
I figli e i minori non possono viaggiare senza adulti assicurati.

Gli Assicurati devono essere residenti in Italia e non avere trascorso più di sei mesi all'estero durante l'anno immediatamente precedente la stipula della presente polizza.

PRESTAZIONI

L'Impresa offre i tre seguenti pacchetti assicurativi **fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati a seconda del livello di copertura prescelto dal Contraente, così come riportato in dettaglio nell'Allegato 1: Tabella delle Garanzie.**
Nelle successive sezioni di polizza è inoltre descritta, per ciascuna garanzia, la differente modalità operativa.

Art. 4 - Pacchetto Gap Annuale

Il pacchetto Gap Annuale prevede la copertura di un numero indeterminato di viaggi per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, **a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 365 giorni**.
Il presente pacchetto è valido per un periodo di massimo di 12 mesi dalla "Data di effetto della copertura" indicata nel "Certificato di Assicurazione", salvo quanto previsto all'articolo 17 "Durata dell'Assicurazione" delle Norme Comuni a tutte le Sezioni.
Nel caso in cui il singolo viaggio dovesse iniziare prima del termine del periodo di assicurazione e terminare successivamente a tale data, le coperture ivi garantite cesseranno di produrre i loro effetti alla "Data di cessazione della copertura" indicata nel "Certificato di Assicurazione".
L'età di ogni singolo Assicurato al momento della conclusione del contratto non potrà essere superiore ai 64 anni.
Nota: la copertura di cui alla Sezione G (annullamento e interruzione del viaggio) decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio. Se la data di prenotazione del viaggio è antecedente la conclusione del presente contratto, la copertura G (annullamento e interruzione del viaggio) decorrerà dal momento di pagamento del premio.

Art. 5 - Pacchetto Single Trip

Il pacchetto Single Trip prevede la copertura **di un singolo viaggio** per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, **a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 180 giorni**.
Il presente pacchetto è valido per un periodo massimo di 180 giorni dalla "Data di effetto della copertura" indicata nel "Certificato di Assicurazione", salvo quanto previsto all'articolo 17 "Durata dell'Assicurazione" delle Norme Comuni a tutte le Sezioni.
Inoltre, su richiesta, e in corrispondenza della sola sottoscrizione dei pacchetti:

- Single Trip Silver, Gold e Platinum, per Assicurati fino a 69 anni di età, il Contraente ha facoltà di sottoscrivere, sostenendo il corrispondente premio addizionale, la garanzia opzionale: sport invernali (di cui alle sezioni O, P, Q, R) . **La presente estensione opera per un periodo complessivo non superiore a 17 giorni;**
- Single Trip Gold e Platinum, il Contraente ha facoltà di sottoscrivere, sostenendo il corrispondente premio addizionale, le garanzie opzionali: golf (di cui alle sezioni S, T, e U) e business (di cui alle sezioni V, W, X e Y).

Nota: la copertura di cui alla Sezione G (annullamento e interruzione del viaggio) decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio. Se la data di prenotazione del viaggio è antecedente la conclusione del presente contratto, la copertura G (annullamento e interruzione del viaggio) decorrerà dal momento di pagamento del premio.

Art. 6 - Pacchetto Multi Trip Annuale

Il pacchetto Multi-Trip Annuale prevede la copertura di un numero indeterminato di viaggi per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, **a condizione che ogni singolo viaggio non duri più di 31 giorni**.
Il presente pacchetto è valido per un periodo di massimo di 12 mesi dalla "Data di effetto della copertura" indicata nel "Certificato di Assicurazione", salvo quanto previsto all'articolo 17 "Durata dell'Assicurazione" delle Norme Comuni a tutte le Sezioni.
Nel caso in cui il singolo viaggio dovesse iniziare prima del termine del periodo di assicurazione e terminare successivamente a tale data, le coperture ivi garantite cesseranno di produrre i loro effetti alla "Data di cessazione della copertura" indicata nel "Certificato di Assicurazione".
Nota: la copertura di cui alla Sezione G (annullamento e interruzione del viaggio) decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio. Se la data di prenotazione del viaggio è antecedente la conclusione del presente contratto, la copertura G (annullamento e interruzione del viaggio) decorrerà dal momento di pagamento del premio.

DELIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Avvertenza

Si ricorda che la copertura per ogni singolo viaggio cessa nel momento in cui l'Assicurato rientra al proprio domicilio in Italia, indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stipulata

l'assicurazione.

Art. 7 - Convenzioni sanitarie

Se il viaggio è effettuato in un paese dell'Unione europea, l'Assicurato deve ritirare il modulo di richiesta della Tessera europea di assicurazione malattia presso l'ufficio ASL locale. L'Assicurato che necessiti di cure mediche deve esibire alla Compagnia al momento di denuncia del sinistro la Tessera europea di assicurazione malattia, per evitare di dover pagare una franchigia di polizza di € 100,00 (cento) **per ogni sinistro risarcibile in base alla Sezione A (Assistenza, Rimpatrio, Spese Mediche all'Estero).**

Per i viaggi in Australia o Nuova Zelanda, qualora si renda necessario il ricovero ospedaliero l'Assicurato può usufruire del regime di assistenza sanitaria di tali paesi, essendo pertanto esclusa la relativa copertura di assistenza in quei paesi.

In caso di dubbi su come ottenere la Tessera europea di assicurazione malattia o su come richiedere l'assistenza sanitaria locale, contattare AIG Assistenza ai numeri di telefono seguenti: **Telefono: +39 02 91 483 053 o al n. verde 800 966 019 o al numero +44 1273 740884**

Art. 8 - Condizioni relative allo stato di salute

La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l'esclusione) allo stato di salute dell'Assicurato e/o di altre persone che non necessariamente viaggiano con l'Assicurato ma dalla cui salute dipende il viaggio di quest'ultimo. **In particolare, è stabilito e convenuto che la copertura non è prestata per problemi medici che l'Assicurato o tali altre persone presentavano prima della decorrenza della garanzia. In proposito si rinvia all'articolo 11 relativo alle Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza**.

Art. 9 - Franchigie

Per tutti i pacchetti assicurativi descritti, le singole sezioni di polizza prevedono la liquidazione del sinistro previa applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nell'Allegato 1: Tabella delle Garanzie.

Art. 10 - Attività pericolose

La partecipazione a determinate pratiche sportive o attività comporta l'esclusione dalla copertura, secondo quanto di seguito specificato.

Sono sempre incluse in copertura le attività elencate qui di seguito senza alcun addebito nell'ambito delle polizze Oro, Argento, Platino e del pacchetto GAP Annuale, a condizione che:

- **siano svolte soltanto in maniera occasionale (ovvero per non più di 3 giorni durante il periodo del viaggio);**
- **non siano configurabili come gare/tornei;**
- **non siano svolte a livello professionistico;**
- **non costituiscano lo scopo principale del viaggio.**

Abseiling (discesa a corda doppia) (secondo le linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), pesca con lenza, tiro con l'arco, badminton, banana boat, baseball, pallacanestro, bowling, bungee jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), escursione con cammello (l'assicurazione non copre la responsabilità personale), canoa / kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), tiro al piattello, cricket, curling, ciclismo, pesca di altura, vela leggera, escursioni in collina, pesca, go-kart (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), golf, ginnastica, palla a mano, escursioni / trekking / passeggiate a piedi (purché sotto i 4.000 metri), equitazione (ad esclusioni di corse / gare di salto / eventing, escursioni in mongolfiera, pattinaggio su ghiaccio, indoor climbing (su muro artificiale), jet boat (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / sono escluse dall'assicurazione la responsabilità personale e le gare), kite surf (soltanto sull'acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), netball, orienteering, viaggi "overland", safari organizzati senza armi, paracadutismo ascensionale (soltanto su acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), trekking su pony, racketball, rackets, rap jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), tiro a segno (non con armi di piccolo calibro), ringo, pattinaggio a rotelle / su rollerblade, rounders, canottaggio (fatta eccezione per le regate / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), corsa, navigazione a vela (ma solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), safari a bordo di veicoli (senza armi da fuoco / tour organizzato), immersioni fino a 30 metri (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), slitta – trainata da cavallo o renna, solo in qualità di passeggero (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, bowling a 10 birilli, tiro alla fune, palla a volo, pallanuoto, sci acquatico, rafting in acque impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), windsurf (l'assicurazione non copre la responsabilità personale), navigazione da diporto (solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), zorbing.

Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività:
gare d'avventura, BASE jumping, biathlon, caccia grossa, black water rafting, BMX acrobatico / a ostacoli, bob / skeleton, bouldering, pugilato, canyoning, discesa in grotte / attività speleologiche, cave tubing, scalate / trekking / escursioni a piedi sopra i 4.000 metri, corse ciclistiche, ciclo-cross, drag racing, prove di endurance, volo (tranne che su aeromobile adibito al trasporto di passeggeri paganti), deltaplano, corsa al trotto, heliski, high diving (con tuffi da un'altezza superiore ai 5 metri), caccia, hockey su ghiaccio, ice speedway, giostre equestri, judo, karate, kendo, slittino, lavori manuali, maratona, arti marziali, volo su ultraleggeri, pentathlon moderno, motociclismo, moto rally, alpinismo / scalata su roccia, paracadutismo, parapendio, polo, attività speleologiche, powerlifting, gare di motonautica, quad, river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, rugby, sci acrobatico, motoslitte skidoo, salto dal trampolino, gare sciistiche, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, prove di velocità / prove a cronometro, triathlon, salto con gli sci d'acqua, sollevamento pesi, wrestling.

Art. 11 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da un viaggio effettuato dall'Assicurato ovvero da qualsiasi persona le cui precarie condizioni di salute costringano l'Assicurato ad annullare o interrompere il viaggio:

(a) se la richiesta di risarcimento riguarda una condizione medica o una malattia correlata a una condizione medica di cui l'Assicurato o l'altra persona era a conoscenza prima della stipula della polizza;

(b) se l'Assicurato o l'altra persona viaggia contro il parere di un medico;

(c) se l'Assicurato o l'altra persona viaggia allo scopo di ricevere cure mediche;

(d) se l'Assicurato o l'altra persona è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l'esito di esami o accertamenti clinici;

(e) se l'Assicurato o l'altra persona ha ricevuto una prognosi terminale;

(f) se l'Assicurato o l'altra persona soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;

(g) se la persona assicurata o l'altra persona è in stato di gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio prenotato (o sedici settimane in caso di gravidanza multipla);

2. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare;

3. perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell'Assicurato;

4. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;

5. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, oppure perdita, spesa o passività derivante da:

(a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure

(b) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;

6. perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;

7. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un sinistro occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;

8. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'utilizzo di un motoveicolo a due ruote con cilindrata superiore a 50cc;

9. qualunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;

10. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell'Assicurato;

11. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine dal coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso;

12. corse di qualsiasi tipo (fatta eccezione per le gare podistiche);

13. sport invernali (salvo qualora ne sia prevista la copertura, come indicato nel Certificato di Assicurazione, e sia stato versato il relativo premio);

14. qualsiasi attività pericolosa, salvo qualora ne sia prevista. Per ulteriori dettagli si rinvia all'articolo Attività pericolose;

15. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da o conseguente a campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;

16. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da (i) suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure (ii) autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);

17. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal fatto che l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.

18. Nota:

- **Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan.**
- **Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare.**
  N.B. In tale evenienza, esclusivamente nei casi di acquisto dei pacchetti Single Trip, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all'acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato.
- **la copertura è operante soltanto se l'Assicurato trascorre almeno una notte, su prenotazione, in una struttura ricettiva ubicata lontano dal luogo di residenza.**

SEZIONI DI POLIZZA

SEZIONE A – ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE ALL'ESTERO

(La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia)

Decorrenza e durata della copertura

La presente garanzia è prestata unicamente laddove l'Assicurato abbia acquistato il prodotto almeno 5 ore prima della partenza prevista.

Le coperture regolate dalla presente sezione sono prestate in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato, 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, secondo le date e i paesi di destinazione indicati nel Certificato di Assicurazione.

La garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato effettua la registrazione presso i banchi di accettazione dell'impresa di trasporto ovvero, in caso di utilizzo di un mezzo di trasporto individuale, dal momento in cui l'Assicurato arriva nel luogo di soggiorno.

La copertura cessa nel momento in cui l'Assicurato fa rientro al proprio domicilio.

Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza

In tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche del Prestatore di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell'invio di un medico all'estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.

Le prenotazioni sono effettuate dal Prestatore di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati.

Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza

Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull'Assicurato l'onere di provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza.

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza contattare:

AIG Assistenza - PO Box 2157 Shoreham by Sea BN43 9DH Inghilterra
E-mail: travelassist.it@aig.com

Telefono: +39 039 6554 6635 oppure +44 1273 740884

Nessuna delle prestazioni "assistenza, rimpatrio e spese mediche all'estero" sarà fruibile qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato AIG Asssistenza alle condizioni sopra specificate.

In tutti i casi occorrerà indicare al Prestatore di Assistenza: cognome – nome dell'Assicurato, indirizzo, numero di contratto, natura della malattia o dell'Infortunio, recapito telefonico in Italia e all'estero.

Natura delle prestazioni e garanzie

1. Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero
In caso di necessità determinata da infortunio o malattia, il Prestatore di Assistenza ricerca per l'Assicurato che si trovi all'estero i medicinali necessari, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo possibile, **nei limiti ammessi dalla legislazione del paese in cui si trova l'Assicurato.**
Il costo di tali medicinali resta a carico dell'Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono considerati medicinali.

2. Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato
Qualora lo si ritenga necessario sia a causa dello stato di salute dell'Assicurato sia per via delle circostanze, il Prestatore di Assistenza invia all'Assicurato un medico o una equipe medica al fine di meglio valutare quali misure adottare e di organizzare l'assistenza.

3. Trasporto dell'Assicurato al centro medico
Il Prestatore di Assistenza organizza a sue spese il trasporto dell'Assicurato alla struttura ospedaliera più idonea o meglio attrezzata.
A seconda della gravità e delle circostanze, il trasporto dell'Assicurato è effettuato in treno, in vettura di 1a classe, con posto a sedere, in cuccetta o in vagone letto, oppure in ambulanza o con veicolo sanitario leggero, su volo regolare di linea con posto a sedere o in barella, oppure con aereo sanitario privato.

4. Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio
Il Prestatore di Assistenza provvede al rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio non appena l'Assicurato sia in condizione di lasciare il centro medico. **Il rimpatrio nonché i mezzi più idonei sono decisi e scelti dal Prestatore di assistenza in base alle condizioni summenzionate.**

5. Rimpatrio della salma in caso di decesso dell'Assicurato
In caso di morte dell'Assicurato durante il viaggio, il Prestatore di Assistenza organizza a sue spese il trasporto della salma fino al domicilio dell'Assicurato.

6. Spese funerarie
Il Prestatore di Assistenza si fa carico delle spese di prima conservazione, delle spese amministrative e delle spese per la prima bara necessaria al trasporto organizzato dai suoi servizi, **fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: " Tabella delle garanzie "**. **Le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei Familiari**.

7. Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell'Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato
In caso di Infortunio o Malattia, qualora l'Assicurato non sia accompagnato né dal coniuge né da un Familiare maggiorenne, lo stato di salute dell'Assicurato non consenta il rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutivi (o 48 ore se l'Assicurato è minorenne o disabile), il Prestatore di Assistenza mette gratuitamente a disposizione del coniuge dell'Assicurato o di un Familiare, residente nel paese in cui l'Assicurato è domiciliato, un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o un biglietto ferroviario di 1a classe per consentirgli di raggiungere l'Assicurato.
Peraltro il Prestatore di assistenza organizza, a sue spese, il soggiorno di tale persona fino all'importo indicato nell'Allegato 1 " Tabella delle garanzie ".

8. Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato
In caso di Infortunio o Malattia, qualora lo stato di salute dell'Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero, il Prestatore di Assistenza non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia terminata, il Prestatore di Assistenza si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: " Tabella delle garanzie ".

9. Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell'Assicurato e dei suoi accompagnatori
Nel caso in cui l'Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia ma il suo stato di salute, secondo il parere dell'equipe medica del Prestatore di Assistenza, non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, il Prestatore di assistenza si fa carico**,** fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie" e entro i limiti del costo del rientro al domicilio, delle spese di trasporto dell'Assicurato e degli altri soggetti viaggianti con l'Assicurato e a loro volta Assicurati ai fini della presente polizza in quanto indicati parte della Coppia, della Famiglia o del Gruppo di cui è parte l'Assicurato vittima dell'Infortunio o della Malattia, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto. In caso di Gruppo, la garanzia sarà operante per un massimo di 30 persone.
In tutti i casi soltanto il Prestatore di Assistenza è abilitato a decidere in merito alla scelta dei mezzi di trasporto.

10. Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno
In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera del Prestatore di Assistenza nel corso del viaggio, il Prestatore di Assistenza organizza e assume per conto dell'Impresa, per il coniuge e/o i figli dell'Assicurato, ovvero per due Familiari al massimo o per una persona senza vincoli di parentela, ma parte dello stesso Gruppo o della Coppia o della Famiglia, beneficiari del presente contratto, inclusi nelle medesime condizioni particolari dell'Assicurato e viaggianti con l'Assicurato:

- le spese di rientro anticipato fino al domicilio o al luogo di inumazione, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
- le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di tali persone fino all'importo indicato nell'Allegato 1: " Tabella delle garanzie ".

11. Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato
In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera del Prestatore di Assistenza nel corso del viaggio, **se l'Assicurato non è accompagnato da nessun Familiare maggiorenne**, il Prestatore di Assistenza predispone e prende in carico, per i figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, beneficiari del presente contratto, menzionati nel Certificato di Assicurazione e viaggianti con l'Assicurato:

- il costo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di andata e ritorno in 1a classe per un Familiare dell'Assicurato o una persona senza vincoli di parentela, residente nello stesso paese in cui è domiciliato l'Assicurato o in un paese limitrofo, al fine di

consentire a tale persona di raggiungere i figli dell'Assicurato e di prenderli in carico;

- le spese di rientro anticipato dei figli al domicilio dell'Assicurato o della persona da questi designata, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato;
- le spese di soggiorno della persona incaricata di prendersi cura dei figli dell'Assicurato e/o le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno dei figli dell'Assicurato, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: " Tabella delle garanzie ".

La presente prestazione non è in alcun caso cumulabile con le prestazioni " presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite ad un Familiare dell'Assicurato" in caso di ricovero e " rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno " previste sopra.

12. Rientro anticipato dell'Assicurato

Il Prestatore di Assistenza mette a disposizione dell'Assicurato, a sue spese, un titolo di trasporto nei limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe**,** per consentirgli di rientrare al proprio domicilio, **a condizione che l'Assicurato non possa utilizzare il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio**:

- in caso di decesso o di ricovero ospedaliero di oltre 48 ore consecutive di un Familiare dell'Assicurato;
- in caso di rilevanti danni materiali arrecati al domicilio dell'Assicurato o ai locali professionali di proprietà dell'Assicurato ovvero da questi affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino distrutti per oltre il 50 % e richiedano necessariamente la sua presenza sul posto per attuare i necessari interventi conservativi.

13. Assistenza ai figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio

Nel caso in cui uno dei figli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni, rimasto al proprio domicilio, si ammali o subisca un infortunio durante il viaggio, l'equipe medica del Prestatore di assistenza interviene o predispone l'intervento su richiesta dell'Assicurato.
All'occorrenza il trasporto del figlio all'ospedale è organizzato dall'equipe medica del Prestatore di assistenza, che informa l'Assicurato in merito allo stato di salute del figlio.

14. Spese mediche all'estero

La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche (cure, spese di ricovero ospedaliero, spese farmaceutiche, parcelle professionali, spese di ambulanza) sostenute dall'Assicurato all'estero, entro il limite e previa deduzione della franchigia specificati nell'Allegato 1: " Tabella delle garanzie **"**.

Peraltro la garanzia prevede il rimborso delle spese per cure dentistiche urgenti entro i limiti e previa deduzione della franchigia specificati nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie", ossia spese determinate da una prestazione dentistica con carattere d'urgenza (che non possa essere rinviata nel tempo per via dei postumi dello stato patologico dell'Assicurato) e erogata per le seguenti cure: medicazione, otturazione, devitalizzazione o estrazione.
Tali spese dovranno essere esclusivamente prescritte da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle autorizzazioni richiesti nel paese in cui esercita e legalmente abilitata alla pratica della professione.
La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, l'Assicuratore sarà tenuto a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso.
All'occorrenza e su espressa richiesta dell'Assicurato, il Prestatore di Assistenza può saldare le spese di ricovero ospedaliero direttamente in valuta locale entro i limiti specificati nell'Allegato 1: " Tabella delle garanzie ", a condizione che il centro medico in questione accetti tale forma di pagamento. Tale servizio è soggetto alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in materia di controllo dei cambi.

15. Assistenza legale all'estero

Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d'arresto o ordini di cattura, il Prestatore di assistenza prende a suo carico le spese di assistenza legale fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: " Tabella delle garanzie ".

16. Anticipo cauzione penale all'estero

Qualora l'Assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d'arresto o ordini di cattura in relazione a fatti non noti prima dell'acquisto del viaggio, il Prestatore di assistenza anticipa la cauzione penale chiesta all'Assicurato, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: " Tabella delle garanzie **"**.

Per il rimborso di tale somma, il Prestatore di assistenza concede all'Assicurato un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui è versato l'anticipo. Qualora tale cauzione sia rimborsata prima della scadenza dalle autorità del paese, essa dovrà essere immediatamente restituita al Prestatore di Assistenza. Qualora l'Assicurato sia citato in un tribunale e non si presenti all'udienza, il Prestatore di Assistenza esigerà l'immediato rimborso della cauzione che non può recuperare a causa della mancata comparizione. Il mancato rimborso della cauzione entro il termine previsto può dare luogo ad azioni legali.

17. Anticipo di fondi

In caso di smarrimento o furto di carte bancarie dell'Assicurato, dei suoi documenti di identità (quali – a titolo esemplificativo - passaporto, visto, carta di identità, patente) e/o del suo biglietto aereo di ritorno, il Prestatore di Assistenza mette a disposizione dell'Assicurato una somma massima, oggetto di successivo rimborso da parte dell'Assicurato, pari all'importo indicato nell'Allegato 1: "Tabella delle garanzie" per aiutarlo a sostituire quanto sopra. **A tal fine il Prestatore di Assistenza chiede contemporaneamente all'Assicurato una garanzia finanziaria in Italia**.

18. Trasmissione di messaggi urgenti

Su espressa richiesta dell'Assicurato, il Prestatore di assistenza trasmette 24 ore su 24 al destinatario in Italia i messaggi di carattere urgente e strettamente personale.

19. Spese di ricerca, soccorso e salvataggio

Il Prestatore di Assistenza si fa carico o effettua il rimborso, fino all'ammontare indicato nell'Allegato 1: " Tabella delle garanzie **"**, delle spese di ricerca, soccorso (inclusa slitta) e salvataggio (incluso elicottero) relative alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che hanno l'obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell'Assicurato o ad un infortunio da questi subito.
Possono essere oggetto di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere l'Assicurato e fatturate all'Assicurato.

Circostanze eccezionali

Il Prestatore di Assistenza non sarà responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente sezione A in caso di sciopero, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore.

Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro

Per la garanzia Spese mediche, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, l'Assicuratore è surrogato, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del

danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di dolo, relativamente alle azioni di rivalsa nei confronti di figli, discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato, quali conviventi o prestatori di lavoro alle dipendenze dell'Assicurato (collaboratori domestici, autisti e similari).

SEZIONE B – INFORTUNI

Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo a favore dell'Assicurato ovvero dei suoi eredi, entro il limite dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, qualora un infortunio subito dall'Assicurato nel corso del viaggio gli provochi un danno da cui ne consegua una invalidità **entro12 mesi dalla data dell'infortunio**. La garanzia opera per i seguenti tipi di invalidità:

1. invalidità permanente totale;
2. perdita di una gamba o di un piede;
3. perdita irrecuperabile della facoltà visiva di uno o di entrambi gli occhi;
4. perdita totale dell'uso di un braccio o di una mano.
5. In caso di decesso, sarà corrisposto l'indennizzo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie **(con un massimale di €7.000 per i minori di 16 anni)**.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE C – RESPONSABILITÀ PERSONALE

Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, entro l'importo specificato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, nel caso in cui l'Assicurato sia civilmente responsabile per:

1. lesioni fisiche di Terzi;
2. danneggiamento o perdita di beni di proprietà di Terzi.

Non sono assicurati i primi €360 di ciascun sinistro, salvo qualora l'Assicurato abbia stipulato la polizza Platino o abbia scelto di acquistare una copertura priva di franchigia pagando un corrispettivo in base alla polizza Argento o Oro.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE C

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi responsabilità derivante da lesioni fisiche ovvero da perdita o danneggiamento di cose:
(a) di proprietà dell'Assicurato, di un Familiare o di un componente della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato; oppure
(b) che l'Assicurato, un Familiare o componente della famiglia o una persona alle dipendenze dell'Assicurato abbiano in consegna, in custodia o sotto controllo;
2. qualsiasi lesione, perdita o danno:
(a) a carico dei componenti della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato;
(b) traente origine dall'attività professionale o d'impresa dell'Assicurato o verificatosi in relazione a detta attività professionale o d'impresa;
(c) traente origine da un contratto stipulato dall'Assicurato;
(d) traente origine dalla proprietà, dal possesso, dall'utilizzo o dall'occupazione, a scopo abitativo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi terreno o fabbricato, salvo che il possesso, l'utilizzo o l'occupazione siano temporaneamente connessi al viaggio;
(e) traente origine dalla proprietà, dal possesso o dall'utilizzo, da parte dell'Assicurato, di veicoli a propulsione meccanica, natanti (diversi da imbarcazioni a remi, barchini e canoe) o aeromobili di qualsiasi tipologia, animali (ad eccezione di cavalli, gatti o cani domestici), armi da fuoco o di altro tipo (diverse da armi da fuoco per uso sportivo).

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE C

Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. l'Assicurato deve comunicare tempestivamente al Prestatore di Assistenza qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti e inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento e/o alle circostanze assicurate;
2. l'Assicurato deve collaborare fornendo tutte le informazioni di cui il Prestatore di Assistenza necessiti per potere agire per conto dell'Assicurato. L'Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l'autorizzazione scritta del Prestatore di Assistenza.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE D – SPESE LEGALI

Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, delle spese legali e dei costi di giudizio determinati dalla gestione di richieste di risarcimento promosse dall'Assicurato o dai suoi eredi e connesse al risarcimento dei danni derivanti da decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato durante il viaggio.

Non sono assicurati i primi €360 di ciascun sinistro, salvo qualora l'Assicurato abbia stipulato la polizza Platino o abbia scelto di acquistare una copertura priva di franchigia pagando un corrispettivo in base alla polizza argento o Oro.

Qualora, in disaccordo con l'Assicurato, la Società ritenga che l'azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l'opportunità di promuovere l'azione.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE D

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. i costi sostenuti per presentare una richiesta di risarcimento nei confronti della Società, dei suoi agenti o rappresentanti o nei confronti di qualunque tour operator, fornitore di servizi alberghieri, vettore o di qualsiasi persona con la quale l'Assicurato abbia viaggiato o intenda viaggiare;
2. spese legali ed altri oneri a carico dell'Assicurato oggetto di condanna nell'ambito di un provvedimento giudiziario;
3. i costi sostenuti nel dar seguito a una richiesta di risarcimento per lesioni fisiche, perdite o danni causati dall'attività professionale o d'impresa dell'Assicurato o verificatisi in relazione a tale attività o nell'ambito dell'esecuzione di un contratto ovvero traenti origine dal possesso, dall'utilizzo o dall'occupazione a scopo abitativo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi terreno o fabbricato;
4. richieste di risarcimento traenti origine dalla proprietà, dal possesso o dall'utilizzo, da parte dell'Assicurato, di natanti, aeromobili o veicoli a propulsione meccanica di qualsiasi tipologia, animali, armi da fuoco o di altro tipo;
5. richieste di risarcimento traenti origine da atti criminosi, dolosi o intenzionali dell'Assicurato.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE D

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1.l'Assicurato si impegna a seguire le indicazioni fornite dalla Società e dai suoi agenti nella gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento; e
2. laddove possibile, l'Assicurato deve recuperare tutte le spese sostenute dalla Società e versare a quest'ultima gli importi recuperati.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE E – MANCATA PARTENZA

La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia.

Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, dei costi supplementari di viaggio e soggiorno ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato laddove questi non riesca a raggiungere il punto di partenza originario del viaggio di andata o di ritorno prenotato a causa di disservizi del trasporto pubblico ovvero a causa di incidente o di rottura del veicolo sul quale l'Assicurato viaggia.

Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro per persona, salvo qualora l'Assicurato abbia stipulato la polizza Platino o abbia scelto di acquistare una copertura assicurativa priva di franchigia pagando un corrispettivo in base alla polizza Argento o Oro.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE E

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
1. qualsiasi richiesta di risarcimento che sia il risultato di uno sciopero o di una manifestazione sindacale organizzata di cui l'Assicurato era a conoscenza o che era di pubblico dominio prima dell'inizio del viaggio assicurato.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE E

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l'Assicurato deve partire con sufficiente anticipo per arrivare nel luogo di partenza entro e non oltre l'ora stabilita;
2. l'Assicurato deve chiedere all'autorità competente di confermare per iscritto il motivo e la durata del ritardo; e
3. se la richiesta di risarcimento si riferisce alla rottura di un veicolo, l'Assicurato deve dimostrare alla Società che il veicolo è stato sottoposto a opportuni interventi di riparazione e manutenzione e che l'eventuale intervento di recupero o di riparazione è stato effettuato da una ditta riconosciuta.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE F – BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI

Oggetto della copertura

La polizza prevede un indennizzo, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, per:

F1 – Bagaglio ed effetti personali

1. la Società rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i beni dell'Assicurato in caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli stessi, entro il massimale per articolo, gruppo o paio di articoli specificato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie. In caso di rimborso del valore dei beni, questo sarà determinato **avendo in considerazione il logorio e la perdita di valore**;
2. in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di valore di proprietà dell'Assicurato, la Società risarcirà il valore degli oggetti nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, da determinarsi **considerando il logorio e la perdita di valore**;
3. in caso di ritardo del bagaglio di oltre 12 ore verificatosi durante un viaggio di andata, è previsto il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di articoli di prima necessità, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie. Sarà liquidato un indennizzo massimo pari a €30 per periodo di 12 ore. **L'Assicurato deve farsi rilasciare una conferma scritta della durata del ritardo oltre agli scontrini degli eventuali articoli acquistati.** L'importo liquidato per il ritardo del bagaglio sarà detratto dall'ammontare del sinistro in caso di perdita definitiva del bagaglio stesso **(sotto-garanzia non prestata dalla polizza annuale GAP).**

F2 – Denaro personale

1. La polizza prevede un indennizzo, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, in caso di smarrimento o furto di denaro contante o di travellers cheque, **a condizione che l'Assicurato dimostri di averli posseduti e fornisca la prova del loro valore, allegando alla denuncia copia della verbalizzazione all'autorità di polizia** .
Sarà liquidato un indennizzo non superiore all'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie (garanzia non disponibile se è stata stipulata la polizza annuale GAP).

F3 – Passaporti e documenti di viaggio

1. La polizza prevede il rimborso dei costi di sostituzione del passaporto, dei biglietti di viaggio, degli ski-pass, delle carte verdi e dei biglietti d'ingresso prepagati dell'Assicurato, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie.

Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro per sotto-sezione, per persona (ad eccezione della Sezione F1 punto 3), salvo qualora l'Assicurato abbia stipulato la polizza Platino o scelto di acquistare una copertura priva di franchigia pagando un corrispettivo in base alla polizza Argento o Oro;

Nota: la copertura è estesa allo smarrimento e al furto da autoveicoli, rimorchi o caravan incustoditi soltanto per le sotto-sezioni F1 e F3. L'indennizzo massimo è pari a €150 per persona.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE F

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
1. rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l'impiego della stessa (ad eccezione dell'attrezzatura sciistica se è stato versato il relativo premio), a meno che non siano trasportati da un vettore, e danni causati da incendio o altro incidente alla nave, all'aeromobile o al veicolo sul quale sono trasportati gli oggetti;
2. furto, smarrimento o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali (a meno che non sia stato versato il premio previsto per gli sport invernali);
3. furto, smarrimento o danneggiamento di protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche;
4. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell'Assicurato;

5. ridotta disponibilità di denaro o cose dovuta a errore o negligenza;
6. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
7. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
8. denaro contante che l'Assicurato non porta sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza);
9. furto, smarrimento o danneggiamento di apparecchiature fotografiche, elettriche e audio e/o di gioielli non trasportati nel bagaglio a mano dall'Assicurato nel corso del viaggio;
10. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);
11. beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico;
12. smarrimento, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
13. furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio o degli effetti personali durante uno spostamento, salvo qualora l'Assicurato ne faccia denuncia al vettore e richieda il modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro;
14. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
15. smarrimento o furto del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell'Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore;
16. denaro trasportato da minori di 16 anni;
17. smarrimento del passaporto qualora l'Assicurato non ne faccia denuncia alla Rappresentanza consolare del proprio paese di origine entro 24 ore dalla scoperta dell'evento e non si faccia rilasciare una ricevuta che attesti la data del sinistro e la data di ottenimento di un passaporto sostitutivo;
18. travellers cheque laddove l'istituto di emissione li sostituisca senza alcun addebito (eccezion fatta per le spese per il servizio).

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE G – ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, delle spese di viaggio e soggiorno che l'Assicurato ha sostenuto o ha accettato di sostenere qualora sia necessario e inevitabile annullare o interrompere il viaggio o qualsiasi escursione prepagata per via dei seguenti eventi, laddove tali spese non siano recuperate in altro modo:
1. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
2. decesso, infortunio o malattia di un Familiare, di un socio d'affari o di una persona con la quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio parte della Coppia o del Gruppo, ovvero di un Familiare o amico residente all'estero presso il quale l'Assicurato intende soggiornare, in tali casi l'onere della prova ricade in capo all'Assicurato;
3. convocazione dell'Assicurato in qualità di giurato o testimone (ma non di perito) o messa in quarantena dell'Assicurato;
4. incidente ad un veicolo sul quale l'Assicurato prevedeva di viaggiare, quando l'incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo inutilizzabile, in tali casi l'onere della prova ricade in capo all'Assicurato;
5. l'Assicurato è membro delle forze armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza e come tale è costretto a rimanere in Italia per via di un'emergenza;
6. licenziamento se l'Assicurato ha diritto a percepire un'indennità in base alla legge che regola le indennità di licenziamento, a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l'Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere tale provvedimento nei suoi confronti;
7. mancata partenza dalla Italia, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell'abitazione o della sede di lavoro dell'Assicurato **verificatosi entro 48 ore dalla data di partenza prevista.**

Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro, o €30 per perdita della cauzione, per persona, salvo qualora l'Assicurato abbia stipulato la polizza Platino o scelto di acquistare una copertura priva di franchigia pagando un corrispettivo in base alle polizze Argento o Oro.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE G

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
1. qualsiasi richiesta di rimborso collegata all'annullamento o interruzione del viaggio derivante da ansia, stress, depressione o da qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico;
2. decisione dell'Assicurato di non viaggiare;
3. eventuali costi supplementari derivanti dal fatto che l'Assicurato non ha informato l'organizzatore del viaggio subito dopo avere appreso di dovere annullare il viaggio;
4. gravidanza, se la data di parto presunta ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio (sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
5. annullamento o interruzione del viaggio per via di una condizione clinica o di qualsiasi malattia correlata ad una condizione clinica di cui l'Assicurato era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza prima della data di decorrenza della presente assicurazione. La presente esclusione si applica all'Assicurato, a Familiari, soci d'affari o alla persona con cui l'Assicurato viaggia nonché ad ogni persona da cui dipendeva il viaggio dell'Assicurato;
6. costo del viaggio di ritorno originario se questo è già stato pagato e l'Assicurato è costretto a interrompere il soggiorno;
7. mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto;
8. tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati.

Condizione speciale applicabile alla SEZIONE G

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. **qualora debba necessariamente interrompere il viaggio ed effettuare un rientro anticipato in Italia per uno dei motivi coperti dall'assicurazione, l'Assicurato deve darne preventiva comunicazione ad AIG Assistenza** .

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE H – ABBANDONO DEL VIAGGIO E RITARDO DELLA PARTENZA

Oggetto della garanzia

La garanzia interviene se l'inizio del viaggio di andata o di ritorno su tratta internazionale in aereo, nave o treno Eurotunnel prenotato dall'Assicurato subisce un ritardo dovuto a circostanze che sfuggono al controllo dell'Assicurato. Il ritardo deve essere di almeno 12 ore.

Ritardo della partenza

(questa garanzia non è operante se è stata stipulata una polizza Argento o GAP)

La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia.
La polizza prevede un indennizzo pari a €15 **per ogni ritardo di 12 ore**, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, se l'Assicurato riesce comunque a partire.

Rinuncia al viaggio

(questa garanzia non è operante se è stata stipulata una polizza Argento o GAP)
Se l'Assicurato si trova nella necessità di annullare il viaggio di andata in conseguenza di un **ritardo superiore alle 24 ore**, sarà rimborsato il costo del viaggio nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, al netto di eventuali importi recuperabili direttamente dall'Assicurato, fatto salvo i diritti di surroga previsti all'articolo 1916 del Codice Civile a favore della Società.

Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro per persona in caso di abbandono del viaggio, salvo qualora l'Assicurato abbia acquistato una polizza Platino o scelto di acquistare una copertura priva di franchigia versando un corrispettivo in base alla polizza Oro.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE H

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
1. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da scioperi o azioni industriali che erano di pubblico dominio prima dell'inizio del viaggio.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE H

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l'Assicurato deve essersi presentato al check-in entro e non oltre l'ora stabilita;
2. l'Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertinente società di trasporti o dall'autorità competente una dichiarazione scritta che attesti il motivo e la durata del ritardo.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE I – DIARIA OSPEDALIERA

(questa garanzia non è operante se è stata stipulata una polizza Argento o GAP)
La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia.

Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato fuori dall'Italia a seguito di malattia o infortunio incluso in garanzia in base alla Sezione A (Assistenza, Rimpatrio, Spese mediche all'estero) della presente assicurazione. L'indennizzo è pari a €15 per ciascun periodo completo di 24 ore.
La garanzia non si applica per il periodo di degenza ospedaliera successivo al rientro dell'Assicurato in Italia.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE J - DIROTTAMENTO

(questa garanzia non è operante se è stata stipulata una polizza Argento o GAP)

Oggetto della garanzia

La polizza prevede un rimborso di €150 per ciascun periodo completo di 24 ore se, nel corso del viaggio originariamente prenotato, l'aeromobile o la nave su cui l'Assicurato viaggiava è oggetto di dirottamento di durata superiore a 24 ore.
L'indennizzo è corrisposto nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie.

Esclusione speciale applicabile alla SEZIONE J

È esclusa dalla copertura assicurativa:
1. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un dirottamento causato dall'Assicurato.

Condizione speciale applicabile alla SEZIONE J

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l'Assicurato deve fornire alla Società una dichiarazione scritta di un'autorità competente in cui si attesti il dirottamento e la sua durata.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE K – EVENTI CATASTROFALI

(questa copertura non è operante se è stata stipulata una polizza Argento o GAP)

Oggetto della garanzia

L'assicurazione copre, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, il costo di un alloggio analogo nel caso in cui la struttura ricettiva prenotata dall'Assicurato non sia agibile a causa di incendio, alluvione, terremoto o intemperie.

Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro, per persona, salvo qualora l'Assicurato abbia stipulato la polizza Platino o scelto di acquistare una copertura priva franchigia versando un corrispettivo in base alla polizza Oro.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE K

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
1. spese rimborsate all'Assicurato da qualsiasi tour operator, compagnia aerea, hotel o altro prestatore di servizi;
2. tutte le altre spese differenti dall'alloggio che l'Assicurato dovrebbe solitamente sostenere durante il periodo specificato nel Certificato di Assicurazione;
3. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un viaggio intrapreso dall'Assicurato contro il parere delle competenti autorità locali o nazionali.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE K

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l'Assicurato deve fornire alla Società una dichiarazione scritta rilasciata dall'organismo pubblico competente in cui si attesti il motivo, la natura e la durata dell'evento catastrofale;
2. qualsiasi evento che dà luogo a una richiesta di risarcimento coperta dalla presente sezione non deve essere noto prima della partenza dell'Assicurato per il viaggio internazionale; e
3. l'Assicurato deve fornire i giustificativi di tutti i costi supplementari sostenuti.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

Le sezioni L, M e N sono applicabili soltanto se è stata stipulata una polizza Platino.

SEZIONE L – SPESE PER CANILI E GATTILI

Oggetto della garanzia

La polizza prevede un indennizzo di €35 per ciascun ritardo di 24 ore a copertura di spese aggiuntive per canili e gattili sostenute nel caso in cui l'inizio del viaggio di ritorno originariamente prenotato in aereo, nave o treno Eurotunnel subisca un ritardo per circostanze che sfuggono al controllo dell'Assicurato. **Il ritardo deve essere di almeno 24 ore e l'indennizzo non può eccedere l'importo indicato nell'Allegato**

1: Tabella delle garanzie.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE L

Sono escluse dalla copertura assicurativa:
1. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da uno sciopero o da un'azione industriale di cui l'Assicurato era a conoscenza prima dell'inizio del viaggio;
2. qualsiasi spesa per canili o gattili sostenuta al di fuori della Italia o in conseguenza dell'applicazione di norme di quarantena.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE L

Come condizione per l'applicazione della copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l'Assicurato deve essersi presentato al check-in entro e non oltre l'ora stabilita;
2. l'Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertinente società di trasporti o dall'autorità competente una dichiarazione che attesti il motivo e la durata del ritardo, che non deve essere imputabile all'Assicurato;
3. qualsiasi indennizzo liquidato in base alla presente sezione si applica esclusivamente a cani e gatti domestici di proprietà dell'Assicurato;
4. l'Assicurato deve farsi rilasciare dal canile o dal gattile in questione una dichiarazione scritta che attesti gli ulteriori esborsi sostenuti.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.

SEZIONE M – ASSISTENZA DOMICILIARE

Oggetto della garanzia

La garanzia copre, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, il costo dell'assistenza domiciliare in Italia a seguito di malattia insorta o di infortunio occorso durante il viaggio.
La garanzia è operante a condizione che:
1. l'Assicurato presenti una valida richiesta di rimborso delle spese mediche ai sensi del presente contratto ed in relazione al medesimo evento;
2. il medico dell'Assicurato certifichi per iscritto la necessità dell'assistenza domiciliare;
3. sia stato effettuato il rimpatrio dell'Assicurato ai sensi del presente contratto e l'assistenza domiciliare sia necessaria subito dopo il rientro in Italia o subito dopo la dimissione dalla struttura ospedaliera in Italia.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE M

La garanzia non è prestata
1. per richieste di indennizzo derivanti da un viaggio effettuato in Italia;
2. per eventuali importi rimborsati all'Assicurato ai sensi di altri contratti assicurativi e/o da enti di qualsivoglia tipo pubblici o privati;
3. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di indennizzo.

SEZIONE N – MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITAZIONE

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede il rimborso, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, delle spese di messa in sicurezza dei beni dell'Assicurato nel caso in cui, durante il viaggio, sia commesso un furto con effrazione nella sua abitazione in Italia.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE N

La garanzia non è prestata
1. per opere non preventivamente autorizzate o eseguite dalla Società;
2. per richieste di indennizzo relative a lavori eseguiti in date non ricadenti nel periodo del viaggio;
3. per eventuali importi rimborsati all'Assicurato da altre parti a qualsiasi titolo;
4. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di risarcimento.

Le garanzie Sport Invernali, Golf e Business, con le relative sezioni, operano solo se espressamente richiamate sul Certificato di Assicurazione e dietro la corresponsione del relativo premio.

GARANZIA SPORT INVERNALI

Le sezioni O, P, Q e R si applicano soltanto se è stato versato il premio relativo alla garanzia Sport Invernali.
La garanzia Sport Invernali è acquistabile solo da coloro che hanno acquistato il pacchetto Single Trip. **La garanzia non opera per Assicurati di età superiore a 64 anni.**

SEZIONE O – CHIUSURA DELLA PISTA

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede la liquidazione di un indennizzo, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, nel caso in cui, a causa di una eccessiva o insufficiente quantità di neve nella località di soggiorno prenotata, tutti gli impianti di risalita rimangano chiusi per più di 24 ore. Sarà rimborsato:
1. il costo del trasporto verso la località più vicina, **fino a un massimo di €30 per ciascun periodo completo di 24 ore**; oppure
2. **un importo massimo di €30 per ciascun periodo** completo di 24 ore se l'Assicurato non ha la possibilità di sciare e non sono disponibili altre stazioni sciistiche.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE O

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l'Assicurato deve farsi rilasciare dalla direzione della stazione sciistica una dichiarazione scritta che attesti il motivo e la durata della chiusura dell'impianto;
2. la stazione di soggiorno prenotata dall'Assicurato deve essere situata ad almeno 1000 metri sopra il livello del mare;
3. se la presente assicurazione è stipulata entro 14 giorni dalla data di partenza prevista e se l'Assicurato è a conoscenza di qualsiasi motivo suscettibile di dare luogo ad una richiesta di risarcimento in base alla presente sezione, la copertura non sarà prestata.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE P - VALANGHE

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede il rimborso, entro l'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, delle spese di viaggio e soggiorno supplementari ragionevolmente sostenute dall'Assicurato nel caso in cui il viaggio di andata o di ritorno prenotato subisca un **ritardo di oltre 12 ore** rispetto all'ora di arrivo prevista a causa di una valanga.

Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro, per persona, salvo qualora l'Assicurato abbia

stipulato una polizza Platino o abbia scelto di acquistare una copertura priva di franchigia versando un corrispettivo in base alla polizza Argento o Oro.

Condizione speciale applicabile alla SEZIONE P

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l'Assicurato deve farsi rilasciare dall'autorità competente una dichiarazione scritta che attesti il motivo e la durata del ritardo.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE Q – NOLEGGIO DEGLI SCI

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede la liquidazione di un importo pari a €30 per ciascun periodo completo di 24 ore **(entro un massimale complessivo di €300)** a copertura dei costi di noleggio di un'altra attrezzatura sciistica se:
1. gli sci di proprietà dell'Assicurato vengono smarriti o subiscono un ritardo di oltre 12 ore nel corso del viaggio; oppure
2. gli sci dell'Assicurato vengono smarriti o danneggiati nel corso del viaggio.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE Q

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
1. richieste di risarcimento per danneggiamento degli sci dell'Assicurato, ove l'Assicurato non riporti gli sci in Italia per consentirne l'ispezione da parte della Società;
2. furto o smarrimento non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e dall'ottenimento della copia della denuncia;
3. furto, ritardo, smarrimento o danneggiamento del bagaglio o degli effetti personali durante il trasporto degli stessi, a meno che l'Assicurato non ne faccia denuncia immediata al vettore richiedendo un modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report).

Condizione speciale applicabile alla SEZIONE Q

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. qualsiasi pagamento effettuato a titolo della presente sezione sarà portato in detrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata in base alla sotto-sezione F1 (Bagaglio ed effetti personali) della presente assicurazione.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE R – "SKI PACK"

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede il rimborso di una parte del costo dello "ski pack" dell'Assicurato (se è già stato pagato e l'Assicurato non può ottenerne il rimborso) nel caso in cui un medico certifichi che tale pacchetto non può essere utilizzato dall'Assicurato per via di una malattia insorta o di un infortuno subito durante il viaggio. Lo "ski pack" include lezioni di sci, noleggio degli sci e costo dello ski-pass. **Il massimale di indennizzo per persona assicurata è di €300 a settimana, per un totale complessivo non superiore a €450.**

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

GARANZIA GOLF

Le sezioni S, T e U si applicano soltanto se è stato versato il premio relativo alla garanzia Golf.

La garanzia Golf è opzionabile solo per coloro che hanno acquistato il pacchetto Single Trip.

SEZIONE S – ATTREZZATURA DA GOLF

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede un indennizzo, nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di mazze da golf, sacche da golf, trolley non motorizzati e scarpe da golf (fatto **salvo il massimale per singolo articolo applicabile a qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli)** verificatosi nel corso del viaggio. La copertura è prestata per:
1. l'attrezzatura da golf di proprietà dell'Assicurato; oppure
2. l'attrezzatura da golf noleggiata.
Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro, per persona.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE S

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
1. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
2. ritardata consegna o trattenimento dell'attrezzatura da golf dell'Assicurato ad opera delle autorità doganali o di altri funzionari che la trattengano legalmente;
3. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio, scontrini originali);
4. attrezzatura da golf lasciata incustodita in un luogo pubblico dall'Assicurato;
5. smarrimento, furto o danneggiamento dell'attrezzatura da golf trasportata sul portapacchi di un veicolo;
6. smarrimento, furto o danneggiamento dell'attrezzatura da golf durante uno spostamento, a meno che l'Assicurato non ne faccia denuncia al vettore richiedendo un modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro;
7. smarrimento o furto dell'attrezzatura da golf mentre la stessa non è sotto il controllo dell'Assicurato ovvero si trova sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore;
8. qualsiasi richiesta di risarcimento per danni all'attrezzatura da golf dell'Assicurato laddove l'Assicurato non riporti in Italia l'attrezzatura danneggiata per consentirne l'ispezione da parte della Società.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE T – NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA DA GOLF

Oggetto della copertura

La garanzia prevede il rimborso**, entro un massimale di €70 al giorno e di €250 in aggregato**, del costo di noleggio di un'altra attrezzatura da golf se:
1. durante il viaggio assicurato l'attrezzatura da golf di proprietà dell'Assicurato viene smarrita o subisce un ritardo superiore alle 12 ore; oppure
2. l'attrezzatura da golf di proprietà dell'Assicurato viene smarrita, sottratta o danneggiata nel corso del viaggio assicurato.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE T

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:
1. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
2. furto, smarrimento o danneggiamento dell'attrezzatura da golf durante uno spostamento, a meno

che l'Assicurato non ne faccia denuncia al vettore richiedendo un modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE U – "HOLE IN ONE"

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede il rimborso, **fino a un massimo di €70**, dei costi ordinari di consumazione al bar sostenuti in occasione di, e immediatamente dopo, un "hole in one" conseguito durante una gara.

Esclusione speciale applicabile alla SEZIONE U

È esclusa dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento se l'Assicurato è minorenne.

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE U

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. l'Assicurato deve farsi rilasciare dalla segreteria del circolo di golf una dichiarazione scritta che confermi il nome e la data della gara;

2. l'Assicurato deve farsi rilasciare una copia conforme della score card controfirmata dall'avversario e dal marcatore ufficiale della gara; e

3. l'Assicurato deve richiedere la ricevuta datata della consumazione presso il bar del circolo di golf, onde dimostrare l'importo pagato.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

GARANZIA BUSINESS

Le sezioni V, W, X e Y si applicano soltanto se è stato versato il premio relativo alla Copertura Business.

La Garanzia Business è opzionabile solo per coloro che hanno acquistato il pacchetto Single Trip.

SEZIONE V – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede la liquidazione di un indennizzo a favore dell'Assicurato o del suo datore di lavoro, **entro il limite di €4.500**, nel caso di un sinistro risarcibile in base alla Sezione A (Assistenza, Rimpatrio, Spese Mediche all'Estero) che, durante il viaggio, impedisca all'Assicurato di recarsi a una riunione d'affari programmata. La garanzia è estesa alle spese di viaggio e di soggiorno, ragionevoli e necessarie, sostenute da un socio d'affari sostitutivo che parta dalla Italia per recarsi alla riunione.

Si rinvia alla condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE W – CAMPIONI E DOCUMENTI INERENTI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede un indennizzo massimo di €2.500 per campioni e documenti inerenti all'attività lavorativa, non di proprietà dell'Assicurato, che risultino smarriti, sottratti o danneggiati durante il viaggio assicurato. **L'esposizione dell'assicuratore per un singolo articolo, gruppo o paio di articoli è limitata a €360.**

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza e alle esclusioni speciali qui di seguito evidenziate.

SEZIONE X – ATTREZZATURE DI LAVORO E BAGAGLIO ESSENZIALE

Oggetto della garanzia

Previa deduzione di un importo per logorio e perdita di valore, l'assicurazione risarcisce lo smarrimento, il furto o il danneggiamento di apparecchiature informatiche, dispositivi di comunicazione e altre attrezzature di lavoro che l'Assicurato deve necessariamente portare con sé per potere svolgere il proprio lavoro e che sono di proprietà dell'Assicurato o del suo datore di lavoro. **La garanzia prevede un massimale di indennizzo complessivo di €1.500, con un limite di €700 per singolo articolo, gruppo o coppia di articoli.**

Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro, per persona.

Nota: la garanzia per furto o smarrimento da autoveicoli, rimorchi o caravan lasciati incustoditi è prestata con un massimale di €150 per persona.

Esclusioni speciali applicabili alle SEZIONI W e X

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. rottura di articoli fragili;

2. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell'Assicurato;

3. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;

4. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato ad opera delle autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;

5. furto, smarrimento o danneggiamento di apparecchiature o dispositivi elettrici non trasportati nel bagaglio a mano dell'Assicurato durante il viaggio;

6. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);

7. beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico dall'Assicurato;

8. smarrimento, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;

9. furto, smarrimento o danneggiamento di attrezzature di lavoro e bagaglio essenziale durante uno spostamento, a meno che l'Assicurato non ne abbia fatto denuncia al vettore richiedendo un modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro;

10. smarrimento o furto di attrezzature di lavoro e bagaglio essenziale mentre tali attrezzature o bagaglio non sono sotto il controllo dell'Assicurato ovvero si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dalla società di trasporti.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE Y – DENARO DEL DATORE DI LAVORO

Oggetto della garanzia

La garanzia prevede la liquidazione di un indennizzo, **entro un limite di €700**, in caso di smarrimento o furto di denaro contante o di travellers cheque, appartenenti al datore di lavoro dell'Assicurato, verificatosi

durante il viaggio assicurato, con un massimale di €450 per il denaro contante.
Non sono assicurati i primi €70 di ciascun sinistro, per persona.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE Y

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. smarrimento o furto di denaro che l'Assicurato non porta sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza);
2. smarrimento o danni derivanti da confisca o sequestro da parte delle autorità doganali o di altri funzionari.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

PREMIO DI ASSICURAZIONE

Art. 12 – Premio di assicurazione

Il premio di assicurazione è determinato in base al numero di persone Assicurate, al Pacchetto assicurativo prescelto e alla diversa tipologia di copertura ed è indicato nel "Certificato di Assicurazione", comprensivo di tasse ed imposte governative.
Il premio è annuo per le Polizze Gap e Multi Trip Annuale, mentre è limitato al periodo indicato nel "Certificato di Assicurazione" per le Polizze Single Trip.
Il premio dovrà essere corrisposto dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione.

Art. 13 – Pagamento del premio

Il premio di assicurazione verrà corrisposto dal Contraente direttamente all'Impresa tramite addebito automatico su carta di credito, i cui estremi verranno indicati dal Contraente sul sito AIG .
Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Articolo 1901 C.C.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 14 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 15 — Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.

Art. 16 – Data di conclusione del contratto e data di decorrenza dell'assicurazione

Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente.
Fermo quanto stabilito nelle rispettive sezioni per le singole garanzie, l'Assicurazione decorre dalla data indicata nel "Certificato di Assicurazione" alla voce "Data di effetto della copertura", a condizione che il contratto sia stato regolarmente concluso ai sensi del paragrafo precedente.

Art. 17 – Durata dell'assicurazione

A partire dalla "Data di effetto della copertura", la polizza, è valida per Periodi di Assicurazione di un anno per le Polizze Gap e Multi-trip Annuale, mentre cessa alla data specificata nel Certificato di Assicurazione alla voce "Data di cessazione della copertura" per le Polizze Single Trip.
La copertura assicurativa si intende prorogata oltre il periodo indicato nel Certificato di Assicurazione soltanto nel caso in cui, la durata del viaggio, il cui inizio e scadenza fossero stati programmati prima della scadenza del periodo assicurativo, venga protratta per motivi indipendenti dalla volontà dell'Assicurato.
In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente.

Art. 18 — Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 — Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 20 — Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 21 — Diritto di ripensamento

Resta inteso che, conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale; in tal caso l'Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge.

Art. 22 – Competenza territoriale

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell'Assicurato.

Art. 23 — Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

Art. 24 – Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

Art. 25 – Prova del contratto e rinvio alle norme di legge
I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni Generali di Polizza e dalle sue Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 26 – Periodo di Prescrizione
Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 27 – Valuta di Pagamento
Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.
Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 28 – Obblighi in caso di sinistro
Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli per i quali sia stato richiesto l'intervento diretto da parte della Centrale Operativa di Assistenza, nei termini ed alle condizioni precisate nel presente contratto alla sezione A, deve essere tempestivamente denunciato al Prestatore di Assistenza entro e non oltre 31 giorni dalla conclusione del viaggio.
La richiesta di risarcimento può essere presentata inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro oppure telefonando al numero indicato in appresso.

AIG Travel - Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO - ITALY
E-mail: travelguard.it@aig.com - Tel: +39 02 91 483 100

Il servizio AIG Travel è operativo ogni giorno dalle ore 9:30 alle ore 17:00. Dietro segnalazione di un evento dannoso, il Prestatore di Assistenza provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro.
Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.

Art. 29 - Richieste di risarcimento per ritardo del bagaglio, smarrimento o deterioramento di denaro, effetti personali ecc.
Con riferimento alle sezioni F1, F2, F3, Q, S, T, W, X, Y l'Assicurato deve informare la competente società di trasporti in caso di ritardo, smarrimento, furto o danneggiamento dei propri effetti personali, laddove questi siano trasportati da una compagnia aerea o da una società di trasporti. L'Assicurato deve inoltre richiedere una copia del modulo di denuncia di danni relativo all'evento denunciato (Property Irregularity Report). In caso di sinistro, l'Assicurato deve provvedere ad informare la compagnia aerea o la società di trasporti entro e non oltre tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità (ai sensi del'articolo 1913 del Codice Civile), inoltre deve denunciare immediatamente alle autorità di Polizia l'eventuale smarrimento o furto di denaro o di effetti personali (informando eventualmente anche la direzione dell'albergo) e farsi rilasciare la copia ufficiale della denuncia. Ai fini dell'operatività della presente garanzia, la denuncia alla Polizia (ed eventualmente alla direzione dell'albergo) deve essere effettuata entro 24 ore dal verificarsi dell'evento,.

Art. 30 – Condizioni generali applicate ai sinistri
1. L'Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell'Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.
2. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili.
3. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.
4. L'Assicurato **deve conservare i documenti di polizza e le relative appendici, ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Compagnia per ottenere l'esecuzione della prestazione garantita.**
5. L'Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest'ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. **A tale scopo l'Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.**
6. Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.
7. **L'Assicurato deve fornire a AIG Travel tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro.** Sono a suo carico gli eventuali costi associati all'acquisizione di tali documenti.
8. **L'Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, a AIG Travel**. Sono a suo carico gli eventuali costi associati.
9. **Su richiesta della Società, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica**. In caso di decesso dell'Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.

10. L'Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza.

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato

ALLEGATO 1: TABELLA DELLE GARANZIE PER I PACCHETTI SINGLE TRIP E MULTI TRIP (ARGENTO, ORO E PLATINO) *							
Sezione	**Garanzia**	**Copertura Argento**		**Copertura Oro**		**Copertura Platino**	
		Massima somma assicurata:	**Franchigia**	**Massima somma assicurata:**	**Franchigia**	**Massima somma assicurata:**	**Franchigia**
A	Assistenza, rimpatrio, spese mediche all'estero						
	spese mediche all'estero	€ 3.000.000	€ 100	€ 10.000.000	€ 100	€ 20.000.000	Nessuna
	Assistenza Rimpatrio	***garanzie comuni a tutte le coperture Argento, Oro e Platino che operano all'interno dei massimali indicati per le spese mediche salvo sottolimiti indicati di seguito***					
		Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente			Spese effettive di invio.		
		Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'Assicurato			Spese effettive		
		Trasporto dell'Assicurato al centro medico			Spese effettive		
		Rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio			Spese effettive		
		Rimpatrio della salma in caso di decesso			Spese effettive		
		Spese funerarie			Massimale per Assicurato: 3.000 €		
		Presa in carico del costo di un titolo di trasporto			Biglietto di andata e ritorno		
		e delle spese di soggiorno riferite ad un Familiare dell'Assicurato			Massimale per persona e per giorno: 75 €		
					Massimale per persona: 750 €		
		Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato			Massimale per persona e per giorno: 75 €		
					Massimale per persona: 750 €		
		Spese di ripresa del viaggio (Assicurato e accompagnatori)			Spese effettive		
		Rientro degli accompagnatori			Biglietto di solo ritorno		
		e presa in carico delle spese supplementari			Massimale per persona e per giorno: 75 €		
		e/o di prolungamento del soggiorno			Massimale per persona: 750 €		
		Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'Assicurato			Biglietto di trasporto		
					Massimale per persona e per giorno: 75 €		

					Massimale per persona: 50 €		
		Rientro anticipato dell'Assicurato			Biglietto di solo ritorno		
		Assistenza ai figli minorenni dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti presso il domicilio			Spese effettive		
		Assistenza legale all'estero			Massimale per Assicurato: 3.000 €		
		Anticipo cauzione penale all'estero			Massimale per Assicurato: 15.000 €		
		Anticipo di fondi			Massimale per Assicurato: 3.000 €		
		Trasmissione di messaggi urgenti			Spese effettive		
		Spese di ricerca, soccorso e salvataggio			Massimale per Assicurato: 2.000 €		
					Massimale per Sinistro: 7.000 €		
B	Infortuni	€ 15.000	Nessuna	€ 35.000	Nessuna	€ 40.000	Nessuna
C	Responsabilità personale	€ 1.000.000	€ 360	€ 2.500.000	€ 360	€ 2.800.000	Nessuna
D	Spese legali	€ 10.000	€ 360	€ 35.000	€ 360	€ 70.000	Nessuna
E	Mancata partenza	€ 450	€ 70	€ 1.000	€ 70	€ 1.500	Nessuna
F1	Bagaglio ed effetti personali	€ 700	€ 100	€ 1.500	€ 70	€ 2.500	€ 50
	Massimale per singolo articolo	€ 150	Nessuna	€ 300	Nessuna	€ 400	Nessuna
	Massimale oggetti di valore	€ 150	Nessuna	€ 350	Nessuna	€ 550	Nessuna
	Ritardo del bagaglio	€ 250	Nessuna	€ 450	Nessuna	€ 450	Nessuna
F2	Denaro personale	€ 250	€ 70	€ 450	€ 70	€ 700	Nessuna
	Massimale contanti	€ 150	Nessuna	€ 300	Nessuna	€ 450	Nessuna
F3	Passaporto e documenti di viaggio	€ 250	€ 70	€ 350	€ 70	€ 450	Nessuna
G	Annullamento e interruzione del viaggio	€ 1.000	€70 (€30 perdita della cauzione)	€ 2.500	€70 (€30 perdita della cauzione)	€ 3.500	Nessuna
H	Abbandono del viaggio	Nessuna	Nessuna	€ 2.500	€ 70	€ 3.500	Nessuna

	Ritardo della partenza	Nessuna	Nessuna	€15 per periodo di 12 ore fino a un massimo di €450	Nessuna	€15 per periodo di 12 ore fino a un massimo di €750	Nessuna
I	Diaria ospedaliera	Nessuna	Nessuna	€15 per periodo di 12 ore fino a un massimo di €3.000	Nessuna	€15 per periodo di 12 ore fino a un massimo di €4.500	Nessuna
J	Dirottamento	Nessuna	Nessuna	€ 1.000	Nessuna	€ 1.000	Nessuna
K	Eventi catastrofali	Nessuna	Nessuna	€ 1.000	€ 70	€ 1.000	Nessuna
L	Canili e gattili	Nessuna	Nessuna	Nessuno	Nessuna	€ 700	Nessuna
M	Assistenza domiciliare	Nessuna	Nessuna	Nessuno	Nessuna	€ 150	Nessuna
N	Messa in sicurezza dell'abitazione	Nessuna	Nessuna	Nessuno	Nessuna	€ 1.000	Nessuna

ALLEGATO 1: TABELLA DELLE GARANZIE PER LA POLIZZA SINGLE TRIP ED MULTI TRIP ASSISTENZA – SPESE MEDICHE			
Sezione	**Garanzia**	**Massima somma assicurata:**	**Franchigia**
A	Assistenza, rimpatrio, spese mediche all'estero		
	Spese mediche e di altra natura	€20.000.000	€100
	Assistenza	Completa	

*** I limiti di rimborso indicati per singola prestazione si intendono operanti per persona e per periodo assicurativo per il pacchetto Single Trip, e per persona e singolo viaggio per il pacchetto Multi Trip Annuale**

**** Laddove sia indicato "Nessuna" ciò indica che la garanzia non è prevista dal livello di copertura prescelto**

***** I limiti di rimborso indicati per le garanzie H, I, J, L, P, Q si intendono operanti trascorso il termine di carenza previsto nelle rispettive sezioni**

www.viaggiatoreassicurato.it

AIG

Sezione	TABELLA DELLE GARANZIE SPORT INVERNALI						
	LA GARANZIA È PRESTATA SOLTANTO DIETRO VERSAMENTO DEL RELATIVO PREMIO ADDIZIONALE E PER IL PACCHETTO SINGLE TRIP						
O	Chiusura della pista	€ 300	Nessuna	€ 300	Nessuna	€ 300	Nessuna
P	Valanghe	€ 300	€ 70	€ 300	€ 70	€ 300	Nessuna
Q	Noleggio degli sci	€ 300	Nessuna	€ 300	Nessuna	€ 300	Nessuna
R	Ski Pack	€ 300	Nessuna	€ 300	Nessuna	€ 450	Nessuna

TABELLA DELLE GARANZIE GOLF			
	LA GARANZIA È PRESTATA SOLTANTO DIETRO VERSAMENTO DEL RELATIVO PREMIO ADDIZIONALE E PER IL PACCHETTO SINGLE TRIP		
Sezione	**Garanzia**	**Massima somma assicurata**	**Franchigia**
S	Attrezzatura da golf		
	Attrezzatura di proprietà dell'Assicurato	€2.500	€70
	Attrezzatura noleggiata	€700	€70
	Massimale per singolo articolo	€700	Nessuna
T	Noleggio attrezzatura da golf	€70 per periodo di 24 ore fino a un massimo di €250	Nessuna
U	"Hole in One"	€70	Nessuna

TABELLA DELLE GARANZIE BUSINESS			
	LA GARANZIA È PRESTATA SOLTANTO DIETRO VERSAMENTO DEL RELATIVO PREMIO ADDIZIONALE E PER IL PACCHETTO SINGLE TRIP		
Sezione	**Garanzia**	**Massima somma assicurata:**	**Franchigia**
V	Sostituzione del personale	€4.500	Nessuna
W	Campioni e documenti inerenti all'attività lavorativa	€2.500	€70
	Massimale per singolo articolo	€350	Nessuna
X	Attrezzature di lavoro e bagaglio essenziale	€1.500	€70
	Massimale per singolo articolo	€700	Nessuna
Y	Denaro del datore di lavoro	€700	€70
	Massimale contanti	€450	Nessuna

www.viaggiatoreassicurato.it

AIG

ALLEGATO 1: TABELLA DELLE GARANZIE PER LA POLIZZA GAP ANNUALE - COPERTURA ORO *			
Sezione	**Garanzia**	**Massima somma assicurata:**	**Franchigia**
A	Spese mediche e di altra natura	€1.500.000	€100
B	Infortuni	€7.000	Nessuna
C	Responsabilità personale	€1.000.000	€360
D	Spese legali	€10.000	€360
E	Mancata partenza	€450	€70
F1	Bagaglio ed effetti personali	€700	€70
	Massimale per singolo articolo	€150	Nessuna
	Massimale oggetti di valore	€150	Nessuna
F2	Denaro personale	Nessuna	Nessuna
	Massimale contanti	Nessuna	Nessuna
F3	Passaporto e documenti di viaggio	€250	€70
G	Annullamento e interruzione del viaggio	€1.500	€70 (€30 perdita della cauzione)
H	Abbandono del viaggio	Nessuna	Nessuna
I	Ritardo della partenza	Nessuna	Nessuna
J	Diaria ospedaliera	Nessuna	Nessuna
K	Dirottamento	Nessuna	Nessuna
L	Eventi catastrofali	Nessuna	Nessuna
M	Canili e gattili	Nessuna	Nessuna

*** I limiti di rimborso indicati si intendono operanti per persona e per periodo assicurativo**
**** Laddove sia indicato "Nessuna" ciò indica che la garanzia non è prevista dal livello di copertura prescelto**
***** I limiti di rimborso indicati per le garanzie H, I, J, L si intendono operanti trascorso il termine di carenza previsto nelle rispettive sezioni**

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato

_____

www.viaggiatoreassicurato.it

AIG

C) FAC-SIMILE SCHEDA DI PROPOSTA/ADESIONE

Certificato di Assicurazione / Quietanza di Pagamento

Grazie per aver scelto AIG Europe Limited per l'acquisto della tua assicurazione.

Caratteristiche della tua Polizza Assicurativa

Numero di Polizza:
Assicurato:

Data di effetto della copertura:

Data di cessazione della copertura:

Livello delle coperture	Assistenza-Spese Mediche o Silver o Gold o Platinum o Cancellazione (Trip Cancellation) o GAP Viaggio (GAP Trip)
Prodotto	Cancellazione del viaggio(Trip Cancellation) o Single Trip o Multi-Trip Annuale (Annual Multi Trip) o GAP Annuale (GAP Trip) Garanzie Opzionali (Optional covers): Golf o Business o Sport invernali (adventure sport)
Limiti Geografici	Europa (Europe) or Mondo intero (qualunque regione del mondo ad esclusione di Afghanistan, Cuba, Liberia e Sudan) (Worldwide (excluding Afghanistan, Cuba, Iraq & Sudan)) or Mondo intero esclusa America settentrionale (qualunque regione del mondo ad esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Bermuda, Paesi caraibici Afghanistan, Cuba, Liberia e Sudan) (Worldwide (excluding North America, Afghanistan, Cuba, Iraq & Sudan) or Australia e Nuova Zelanda (Australia/New Zealand)
Premio assicurativo	€

Includendo tasse €

Composizione premio e tasse assicurative

Infortuni e malattia 15,75% del premio a cui si applica imposta del 2,5%
Interruzione del Viaggio 2,62% del premio a cui si applica imposta del 21,25%
Cancellazione del Viaggio 46,46% del premio a cui si applica imposta del 21,25%
Ritardo del Bagaglio 1,82% del premio a cui si applica imposta del 21,25%
Mancata Partenza 0,05% del premio a cui si applica imposta del 21,25%
Perdita e Danneggiamento Bagaglio 23,10% del premio a cui si applica imposta del 22,25%
Assistenza in viaggio 10,20% del premio a cui si applica imposta del 10%

Totale premio assicurativo €

Buon viaggio!
Data: <DD/MM/YYYY(Issue date)>

Servizio di assistenza 24 ore

Per ottenere una prestazione di assistenza, l'assicurato dovrà prendere contatto con AIG Assistenza. Telefono: 0039 039 6554 6635 oppure 0044 (0) 1273 740872

A seguito di un sinistro può far richiesta di risarcimento danni a AIG Travel all'indirizzo Email: **travelguard.it@aig.com** .

Altre dichiarazioni rese dal contraente

DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

www.viaggiatoreassicurato.it

AIG

La presente copertura assicurativa è stata oggetto di distribuzione da www.aig.co.it/travel. L'Aderente dichiara di aver ricevuto i seguenti documenti, di averli letti e di accettare espressamente i termini e le condizioni in esso contenute:

1. Fascicolo informativo relativo al prodotto e contenente: Condizioni Generali di Assicurazione, Nota Informativa, informativa relativa al trattamento dei dati personali, modulo di adesione, predisposta ai sensi dell'Art. 185 del Codice delle Assicurazioni e s.m.i.
2. Condizioni Generali di Assicurazione, Nota Informativa e Glossario
3. Informativa ex Art. 13 D.Lgs. N. 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, rilasciata dall'intermediario
4. Dichiara inoltre di aver preso atto dell'esclusione delle garanzie per i viaggi effettuati in Cuba. Liberia, Sudan ed Afghanistan

Il Contraente _____

TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003

Il Contraente dichiara di aver preso visione dell' Informativa ex. Art. 13 D.Lgs. N. 196/2003 - Tutela dei dati personali - e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e la trasmissione a terzi (ivi inclusi i soggetti facenti parte della "catena assicurativa"), per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta Informativa.

Il Contraente _____

Note:
Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan.
Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. Per le altre esclusioni guarda i testi di polizza sul sito: **www.aig.co.it/travel** o scrivi ad assicurazione.viaggi@aig.com
L'Aderente dichiara che l'Assicurato non è titolare di altre coperture assicurative aventi ad oggetto i medesimi rischi.

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato	AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia Il rappresentante legale Marco Dalle Vacche
_____	

www.viaggiatoreassicurato.it

AIG

D) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

AIG Europe Limited– Rappresentanza Generale per l'Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "**Informazioni Personali**" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo sepcifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
h) Ricerche di mercato e analisi.

Condivisione delle Informazioni Personali -AIG Europe Limited– Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - **privacy.italy@aig.com** è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. .

Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento all'estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

Richieste o domande. L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo https://www.aig.co.it/privacy-policy-italy_4011_623184.html o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato

_____